

RESOCONTO STENOGRAFICO

59ª SEDUTA

(Serale)

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE

	Pag.
Sul programma dei lavori	
PRESIDENTE.	
Disegni di legge	
"Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" (245 - Norme stralciate/A)	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1, 2, 6, 14, 15
BATTAGLIA (PDS - SE)	2, 46, 49, 50
CRISAFULLI (PDS - SE)	24, 25, 35, 41, 51
PROVENZANO, <i>presidente della Regione</i>	4, 46
TRICOLI, <i>assessore per il bilancio e le finanze</i>	4, 7
PETROTTA (CCD), <i>presidente della Commissione</i>	3
GIANNOPOLO (PDS - SE)	4, 9
PIRO (MD - La Rete - AD)	5, 8, 9, 17, 26, 37, 42, 51
CINTOLA (SI)	5, 8, 13, 16, 24, 28
DI MARTINO (SI)	7, 36, 42, 43, 50
FLERES, <i>assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</i>	14
LO GIUDICE (CCD)	17, 43
BRIGUGLIO, <i>assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e la emigrazione</i>	18, 28
DRAGO (CCD)	19, 44, 46
ADRAGNA (PPI)	20, 25, 38
GALLETTI, <i>assessore alla presidenza</i>	21, 24
LIOTTA (RC)	23
MARTINO (RC)	41
CAPODICASA (PDS - SE)	47, 48
VICARI (FI)	35, 44
BASILE FILADELFIO (FI)	36
RICEVUTO (PSS)	47

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE.	11, 12
ZANNA * (PDS - SE)	11, 12

(* Intervento corretto dall'oratore)

La seduta è aperta alle ore 19.15

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che del processo verbale della seduta numero 58 sarà data lettura nella seduta successiva.

Comunicazione del programma dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, allargata ai presidenti delle Commissioni legislative, ha stabilito di concludere l'esame del disegno di legge n. 245/A "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" nella giornata di domani.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Non sorgendo osservazioni, dispongo il rinvio dei punti I e II dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione» (245 - Norme stralciate/A)

PRESIDENTE. Si passa al punto III dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" (245-Norme stralciate/A).

Invito i componenti la Commissione a prendere posto nell'apposito banco. Onorevoli colleghi, mi era parso di cogliere un orientamento relativo alla possibilità di trasformare gli emendamenti presentati all'articolo 14 degli onorevoli Drago e Petrotta in altrettanti ordini del giorno, consentendo in tal maniera la votazione dell'articolo stesso.

BATTAGLIA. Signor Presidente, preannuncio che, qualora i firmatari dovessero ritirare i suddetti emendamenti, dichiarerei di farli propri.

PRESIDENTE. Dispongo l'ulteriore accantonamento dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso presentati.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito. Si passa all'articolo 19.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FORMICA, segretario f.f.:

«Articolo 19

Fondi agli enti sub regionali

1. Le somme devolute e/o i trasferimenti a qualunque titolo disposti a favore dei comuni, delle province, degli enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione sono versati con somministrazioni trimestrali anticipate in appositi conti correnti presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa regionale.

2. Le operazioni di devoluzione e/o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di

cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

3. Le aziende di credito sono tenute a versare direttamente, alla fine di ciascun semestre, gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 2 in entrata del bilancio della Regione. Gli interessi sono computati al medesimo tasso applicato sulle giacenze di cassa della Regione.

4. Le somme devolute ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci in appositi capitoli di entrata e di spesa distinti da quelli relativi ad entrate proprie o provenienti da altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di bilancio o per ripiano di deficit strutturale».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 19 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 19.4:

“L'articolo 19 è soppresso”;

– dal Governo:

emendamento 19.8 sostitutivo dei commi 1 e 4:
Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. A decorrere dal primo luglio 1997 le somme devolute o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione, sono versate in appositi conti correnti di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione”;

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento».

– dal Governo:

emendamento 19.9:

Al comma 1, sostituire le parole “devolute e/o” con le parole “assegnate e/o”.

Al comma 1, dopo le parole "sono versate" aggiungere le parole "a decorrere dal 1° luglio 1997".

Al comma 2 sostituire le parole "devoluzione e/o" con le parole "assegnazione e/o".

Al comma 4 sostituire la parola "devolute" con la parola "assegnate".

Aggiungere il seguente comma:

"5. I comuni e le province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agrituristica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale.

Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere utilizzate per le predette finalità";

– dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 19.3:

Al comma 1, 4 alinea, sopprimere la parola "trimestrali" e sostituire con la parola "annuali";

emendamento 19.2:

Al comma 2 dell'articolo 19 sono soppresse le parole da "e sono effettuate" a "Regione stessa";

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 19.5:

"Il comma 4 è soppresso";

emendamento 19.6:

Al comma 4, sopprimere le parole "di spesa";

emendamento 19.7:

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 19.1:

Comma 4 bis. "Le devoluzioni di cui al precedente comma non possono altresì essere utilizzate per:

a) spese per manifestazioni ed iniziative promozionali prive di ricadute sugli scambi commerciali o l'incremento del reddito e dell'occupazione con la valorizzazione delle produzioni locali;

b) spese per spettacoli ed intrattenimenti pubblici non previsti da un piano almeno triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, e per la promozione turistica ed agrituristica. Tale piano deve essere approvato dal consiglio comunale o provinciale;

c) spese per tradizionali festività locali con ricorrenza annuale»;

– dall'onorevole Tricoli:

emendamento 19.8.1:

Dopo le parole "fonti di finanziamento" aggiungere: "In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di bilancio o per ripiano di deficit strutturale"»;

– dall'onorevole Piro:

Emendamento 19.9.1:

Al 5° comma proposto, al 2° periodo aggiungere: "entro i termini di approvazione dei bilanci di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze".

Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo:

"Per l'anno 1997 il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno e il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data";

emendamento 19.8.A soppressivo dell'emendamento 19.9:

"Il proposto comma 5 è soppresso".

Onorevoli colleghi, ai sensi del Regolamento si inizia dall'emendamento il cui testo è più lontano da quello dell'articolo.

Si passa pertanto all'emendamento 19.4, soppressivo dell'articolo 19. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione.*
Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione.*
Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa al subemendamento 19.8.1, del Governo.

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il subemendamento in questione sostanzialmente viene stabilito che le somme devolute dalla Regione ai Comuni devono essere utilizzate per le finalità determinate dalle leggi attualmente in vigore e non possono invece essere utilizzate per il ripianamento del deficit finanziario dei Comuni. Sostanzialmente, pur avendo fatto un fondo unico per i Comuni, le finalità previste dalle leggi per le quali queste somme vengono devolute devono essere rispettate anche nella utilizzazione di tali somme.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, a proposito dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 dell'articolo 24, che abbiamo già votato, a cui, nella sostanza, ci si riferisce, vorrei dire un paio di cose.

Ritengo che sottolineare – come nel subemendamento – che queste somme “in ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di bilancio o per ripiano di deficit strutturale” può voler dire tutto, può voler dire niente.

Mi spiego meglio: già esisteva una norma, l'articolo 5 della legge numero 7 del 1996, che consentiva agli enti locali di utilizzare parte di esse somme con delibera motivata, su indicazione del Presidente della Regione che ne fissava i criteri di utilizzazione. Cosa che è stata già fatta. E infatti, nell'ultima Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati i criteri di utilizzazione dei suddetti fondi nei Comuni dissestati e nei Co-

muni sotto i 5.000 abitanti, finalizzati alla copertura di spese obbligatorie o spese attinenti al funzionamento di alcuni servizi che un decreto ministeriale del maggio del 1993, in attuazione di un altro articolo del decreto legislativo numero 504, avevano previsto. E questa era una cosa assolutamente pacifica!

Pertanto, non si tratta di intervenire nella massa finanziaria che è determinata a consuntivo e rispetto alla quale poi si determina il disavanzo. Si tratta, invece, di consentire una elasticità, sulla base di indicazioni fissate dal Presidente della Regione, per rimuovere o comunque coprire quelle spese che potrebbero determinare per l'ente locale una situazione di dissesto finanziario.

E vorrei fare anche un'altra precisazione. L'altra sera il Presidente della Regione diceva che i Comuni devono pagare i debiti contratti con l'EAS. Con una norma di questo tipo, o applicando invece la norma di cui all'articolo 5 della legge numero 7 del 1996, l'ente locale potrebbe fare fronte a quell'accordo transattivo proprio con l'EAS; infatti, parliamo di fondi che il comune o la provincia allo stato attuale non avrebbero e che, invece, configurandosi una situazione di quel tipo potrebbero avere.

Non capisco, onestamente, qual è il problema per la Regione.

Infatti, posto che abbiamo determinato il tetto, il problema nostro è quello di regolamentare in alcune situazioni di comuni dissestati o di altri enti locali, di vedere come si possono derogare, fatta salva la garanzia di alcune spese per servizi e funzioni obbligatorie, così come dice il decreto del Presidente della Regione, pubblicato nell'ultima Gazzetta Ufficiale; di potere utilizzare somme residue per coprire spese che afferiscono o determinano la condizione di disavanzo dell'ente locale.

Cioè non si tratta di stabilire somme aggiuntive. Secondo me la prima versione dell'emendamento, così come proposto dal Governo, andava bene; aggiungere il subemendamento in discussione ci porta ad una situazione contraddittoria rispetto anche alle cose che nel corso di questi giorni ci siamo detti.

PRESIDENTE. Onorevole Giannopolo, vorrei farle osservare che nella stesura originaria il

comma 4 prevedeva quella dizione. L'emendamento del Governo di fatto tende a ripristinare quanto previsto nel comma 4 dell'originario articolo 19 esitato dalla Commissione.

Onorevoli colleghi, desidero far presente che in caso di approvazione dell'emendamento 19.8 e del subemendamento 19.8.1 del Governo, il primo, il secondo e terzo capoverso dell'emendamento 19.9 resterebbero preclusi.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, giustamente lei poc'anzi, interrompendo l'onorevole Giannopolo, faceva notare che quanto riportato nel subemendamento 19.8.1 presentato dal Governo era già contenuto nel testo del disegno di legge esitato dalla Commissione. Tuttavia, va fatto osservare anche che nella nuova formulazione del comma 4, così come presentato dal Governo, quella dizione non c'è più. Io credo sia opportuno ripercorrere insieme le motivazioni che hanno portato il Governo a non prevedere più quella dizione, per renderci conto di come invece la presentazione di questo subemendamento rimetta in discussione argomenti che francamente sembrava fossero stati chiariti e decisi.

Infatti, l'emendamento 19.8 del Governo riformula il comma 4, facendo correttamente riferimento al decreto legislativo 77, il quale intanto non cita i capitoli in bilancio, ma usa un'altra terminologia: anziché menzionare i capitoli dell'entrata menziona le risorse dell'entrata e anziché menzionare i capitoli della spesa menziona gli interventi della spesa. Lo stesso decreto legislativo 77 si premura di disciplinare per il lato delle entrate, le entrate stesse, dando carico ai comuni di distinguere le entrate in ragione della fonte di finanziamento; per cui le entrate statali debbono essere tenute distinte dalle entrate proprie dei comuni e dalle entrate regionali.

Sulla base di tale considerazione, l'emendamento è stato riformulato con la previsione che i comuni debbono iscrivere le somme assegnate dalla Regione nei propri bilanci distinguendole dalle altre fonti di finanziamento, sia per quanto riguarda l'entrata sia per quanto riguarda la spesa. Quindi, implicitamente ma con forza, l'e-

mendamento lega l'entrata delle somme assegnate dalla Regione ad una spesa che evidentemente non può essere che quella legata alla ragione del finanziamento, cioè - oggi - all'art. 24 della legge finanziaria in discussione.

Sulla questione a me pareva che da parte del Governo ci fosse stata piena condivisione, al punto che ritenevo che la dizione "le somme assegnate non possono essere utilizzate per la copertura dei disavanzi" fosse ritenuta del tutto superflua per un aspetto; per un altro aspetto devo ribadire, invece, quanto abbiamo avuto modo di affermare in Commissione "Bilancio" e che è stato ripreso in buona parte dall'intervento di chi mi ha preceduto.

La dizione "non può essere utilizzata a copertura dei disavanzi di bilancio per ripiano di deficit strutturale" è una dizione infelice; infatti dovrebbe essere specificato che non può essere utilizzata la somma a copertura di disavanzo di bilancio, e che si deve fare riferimento ad altre fonti dell'entrata.

Quindi, non si può utilizzare la somma proveniente dalle assegnazioni della Regione per coprire il disavanzo determinato, per esempio, da spesa eccessiva rispetto ad altre fonti dell'entrata. La dizione così com'è, cosa significa? Significherebbe per ogni comune che non presenti un avanzo di amministrazione notevole l'impossibilità di redigere il bilancio.

Se, infatti, devono essere scorporate le somme assegnate dalla Regione ai fini della determinazione del bilancio - perché altrimenti sarebbe, comunque, la copertura del deficit - credo che tutti i comuni non potranno fare i bilanci.

Queste considerazioni, onorevole assessore, avevano portato alla nuova formulazione e alla abolizione di questa dizione. La riproposizione non fa, credo, giustizia delle argomentazioni che insieme abbiamo affrontato e rimette nel testo una dizione che ripeto, a mio avviso (ma credo si tratti di un orientamento abbastanza condiviso), è infelice e rischia di non far fare i bilanci ai comuni.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli

collegli, intervengo brevemente e solo per un fatto tecnico, riallacciandomi all'intervento di chi mi ha preceduto. Se è vero che le somme non possono essere iscritte in bilancio – come sarebbe in base alla proposta fatta dall'assessore – per ripianare i disavanzi strutturali e se questa soluzione è pertinente al passato, ha un senso; se è invece una soluzione a cui si arriva alla luce di fatti presenti e proiettati nel futuro, non ha senso. Infatti, è giusto quanto sostiene l'onorevole Piro. Ma per i comuni che hanno già un dissesto queste somme non possono e non debbono essere utilizzate...

PIRO. Ma solo per i comuni dissestati.

CINTOLA. Certo. Se l'intendimento è questo, e quindi può essere modificato, allora ha senso, perché diciamo che non vogliamo contribuire, dicendo a chi è già in dissesto strutturale che con le somme erogate si può ripianare il dissesto del passato e ricominciare di nuovo l'anno successivo. Invece, lo stesso non può essere previsto per i bilanci 'a fare', perché è come se queste somme affluissero al bilancio del comune, il quale non può utilizzarle per pagare quanto è necessario per tenersi dentro e non fuori il debito strutturale.

Se noi diciamo che queste somme non servono per aggiustare il disavanzo strutturale del passato, allora va corretto l'atteggiamento che viene formalizzato con l'emendamento del governo all'articolo 19. E questo credo che possa essere fatto; cioè, le somme che noi mandiamo non possono essere utilizzate per i disavanzi strutturali accertati.

Ciò non può essere valido ai fini della programmazione del bilancio del comune, il quale, se non può fare affidamento su queste somme che vengono date per servizi, per spese, per il personale e non le può mettere nel bilancio di previsione per l'anno a venire, è chiaro che lo stiamo aiutando a precostituire una situazione di disavanzo strutturale; infatti è come se gli dessimo i soldi dicendogli, però, di far conto di non averli. Sarebbe un'assurdità!

Ritengo che il Governo debba riformulare l'emendamento precisando che le suddette somme non devono servire a chiudere i passivi

e i disastri del passato, ma, certamente, devono essere inserite nei bilanci di previsione. Da questo punto di vista, credo che la cosa sia fattibile e che non ci sia bisogno di fare lunghi discorsi, se è vero che vogliamo arrivare velocemente alla definizione e se l'assessore al Bilancio assicura che l'intendimento è quello di non ripianare i disavanzi strutturali già determinatisi, ma dare le somme e quindi farle conteggiare per i bilanci che i comuni dovranno predisporre per l'avvenire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ribadisco quanto dichiarato circa l'assorbimento o comunque la preclusione del primo, del secondo e del terzo capoverso dell'emendamento 19.9 in caso di approvazione degli emendamenti 19.8 e 19.8.1. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Pongo in votazione l'emendamento 19.8.1 a firma del Governo.

Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 19.8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Preciso che viene fatta salva nell'emendamento 19.9 la parte che così recita: al secondo comma sostituire le parole "devoluzione e/o" con le parole "assegnazione e/o".

Mi permetto di fare osservare, onorevoli colleghi, che la dizione "e/o" non è molto corretta dal punto di vista legislativo, per cui, onorevole Assessore, lei deve decidere se vuole mantenere la "o", o se si vuole mantenere la "e".

TRICOLI, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Siccome abbiamo già approvato il primo comma, la terminologia da adottare in sede di coordinamento è la stessa del primo comma.

PRESIDENTE. La congiunzione significa che si devono verificare le due condizioni, la "o" è sostitutiva e significa che, o è l'una o è l'altra. Non è possibile, onorevoli colleghi, che in una parte si debbano verificare le due condizioni e in una seconda parte, una soltanto.

Il Governo deve decidere se si tratta di una "e" oppure di una "o".

TRICOLI, *Assessore per il bilancio e le finanze*. Naturalmente si intende "o" in questo caso.

PRESIDENTE. E pertanto il testo dell'emendamento è il seguente: al secondo comma sostituire le parole "devoluzione e/o" con le parole "assegnazione o".

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 19.9 del Governo ed ai relativi subemendamenti.

DI MARTINO. Chiedo di parlare sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 19.9 del Governo e con l'emendamento 19.1 a firma mia e dell'onorevole Di Betta affrontiamo il problema dell'effimero col pubblico denaro. Io non ho dati aggiornati, ma da quelli che risalgono ai primi anni '90, relativi ad un sondaggio del Mi-

nistero dell'Interno (e, mi pare, anche dell'Istat) risulta che le amministrazioni locali destinavano all'effimero una cifra di 350 miliardi annui. E 350 miliardi dei primi anni '90 equivalgono all'incirca a 500/600 miliardi annui di oggi per tutto il territorio nazionale.

Tenuto conto che in Sicilia e nel Mezzogiorno siamo più festaioli, perché abbiamo avuto la dominazione borbonica che pensava di fare buona amministrazione con le tre effe: festa, farina e forca, ritengo che la nostra percentuale sia più elevata.

E mi sono anche preoccupato, come socialista, di porre un limite perché non è possibile che "paga sempre Pantalone!" Anzi c'è un detto siciliano, un po' diverso: "paga sempri cappidazzu", che però ha lo stesso significato.

Con questo non vogliamo dire che dobbiamo vietare le feste e le sagre, ritengo piuttosto che bisogna regolamentare quest'attività, anche perché in Sicilia assistiamo, per esempio, anche per la legge elettorale che abbiamo - per cui sindaci e consigli comunali nella stragrande maggioranza sono due rette parallele che non si incontrano mai: altro che le convergenze parallele di morotea memoria! - a situazioni in cui l'unico punto d'incontro è l'impegno di spesa, la deliberazione riguardante le feste padronali, le feste paesane, le sagre: per esempio, la sagra del formaggio dove non ci sono allevamenti, dell'uva dove non c'è produzione vitivinicola; la sagra della "vastedda" o altre sagre di poco conto, che offrono la possibilità di aiutare qualche amico o di portare avanti iniziative di poco conto.

Io dico che bisogna regolamentare; non vogliamo vietare niente; è bene che quest'attività venga programmata perché la valorizzazione turistica è necessaria, la promozione dei prodotti agricoli è necessaria, però senza improvvisazione, e tenendo conto delle necessità.

Certo per il comune di Cerda la sagra del carciofo è importante, come per il comune di Chiusa Sclafani è importante la sagra della ciliegia; ma non è importante, per il comune di Roccacannuccia la sagra dell'uva se non c'è produzione vinicola, o per un altro comune la sagra del formaggio se non vi sono allevamenti. Quindi, è necessario che quest'attività venga regolamentata tralasciando l'effimero e tutelando soltanto l'attività volta alla promozione turistica.

Certo i comuni possono, senza attingere a fondi regionali, svolgere tante altre attività; non è certamente vietato ai comuni finanziare la sagra del caciocavallo o altro tipo di sagre, però con propri fondi. Quando, invece, vogliono utilizzare i fondi della Regione, devono predisporre i piani così come indicato da un emendamento presentato da me e dal collega Di Betta e, nello spirito, fatto proprio dal Governo regionale.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo per dire che la prima commissione ha esaminato questo emendamento aggiuntivo e ha dato parere favorevole all'unanimità, per cui lo riproponiamo riconfermando il nostro parere favorevole anche in Aula.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, questo quinto comma del Governo riproduce, ma in forma diversa, l'emendamento presentato dai deputati Di Martino e Di Betta del gruppo Socialisti italiani. Io credo che vi siano due aspetti da tenere distinti l'uno dall'altro; e il primo, per quanto mi riguarda e ci riguarda, ritengo faccia riferimento a quella filosofia, chiamiamola così, che ha ispirato in origine il Governo nella presentazione del vecchio articolo 35, poi diventato 24 e che, sia pure con vari aggiustamenti, è stata tuttavia richiamata, in quest'Aula, nel corso dell'esame del disegno di legge.

La filosofia ispiratrice è quella di devolvere all'origine una quota delle entrate tributarie, di assegnare poi una parte delle risorse regionali ai comuni, svincolandole per quanto possibile da obblighi di destinazione. Questo concetto è stato ribadito più volte dal Presidente della Regione e noi ci siamo dichiarati d'accordo sul principio.

Posso affermare, (almeno credo), che su questo principio si sia raggiunta un'intesa con le organizzazioni che rappresentano i comuni e le province, le quali più volte hanno ribadito il

fatto che anche una piccola diminuzione delle risorse che quest'anno il bilancio avrebbe potuto mettere a loro disposizione, sarebbe però sicuramente stata compensata dalla possibilità che veniva data ai comuni e alle province di autodeterminarsi sulle somme stesse; tra l'altro facendo rilevare - fatto che anch'io rilevo - che il venire meno molti vincoli di destinazione aumenta la responsabilità dei comuni stessi - di sindaco e Giunta -, ma in prima battuta soprattutto dei consigli comunali che sono quelli che approvano i bilanci, nonché i piani triennali ed i piani finanziari. Sono i consigli comunali, in definitiva, i depositari del potere di spesa, almeno con riferimento agli indirizzi che la spesa deve dare.

Pertanto, se questa è la filosofia di fondo, francamente non comprendo perché, signor Presidente della Regione, da questa filosofia di fondo il Governo poi si discosti. E non comprendo perché, nello sforzo di liberare i trasferimenti e le assegnazioni a favore degli enti locali, si debba retrocedere fino al punto che per un segmento - anche se può avere le dimensioni finanziarie a cui faceva riferimento l'onorevole Di Martino, però non rappresenta né la quota maggioritaria, né una quota rilevantissima della spesa degli enti locali - si debbano per forza introdurre vincoli. Come se oggi nei comuni, soprattutto dopo l'avvento del nuovo sistema di formazione dei bilanci, previsto dal decreto legislativo n. 77, tutta l'attività, comprese quindi le spese relative all'effimero - come qui si è voluto dire - o alle feste tradizionali o alle feste popolari, non fosse soggetta ad attività di indirizzo e di programmazione da parte degli stessi organi comunali.

Ormai, con il nuovo decreto legislativo numero 77, tutta l'attività del comune e l'attività di spesa è soggetta a programmazione, all'elaborazione di piani. E a me viene difficile, quindi, immaginare che ci sia oggi un consiglio comunale che non richieda all'amministrazione corrispondente, al sindaco e alla giunta, la presentazione dei programmi a cui sono agganciate le previsioni di spesa che vengono presentate nel bilancio. C'è già un'attività di programmazione e il consiglio comunale che non lo fa viene meno non solo a un suo dovere politico, ma ad un dovere sancito istituzionalmente ormai. Mi pare quindi che questa previsione...

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Se non lo fa che succede?

PIRO. Lo deve fare per forza, onorevole Petrotta; non può non farlo. Se lei esamina come vengono predisposti e poi approvati i bilanci degli enti locali, si renderà conto che non vi è settore di spesa che oggi sfugga al principio della programmazione: siano essi grandi piani triennali, siano essi i programmi di spesa. Mi pare quindi un eccesso di pignoleria, per non dire altro, prevedere una norma simile.

Per questo motivo chiedo in ogni caso al Governo, e segnatamente al Presidente della Regione, di fare una valutazione sulla contraddittorietà dell'atteggiamento del Governo su questo aspetto e, quindi, di ritirare questo proposto quinto comma; qualora si dovesse insistere, credo che sarà necessario apportare alcune modifiche.

Con l'emendamento da me presentato se ne propongono due: la prima è quella di prevedere qual è il termine entro il quale questi piani che qui si prevedono per le attività ludiche ed effimere debbano essere approvati; infatti non è specificato, e noi prevediamo invece che i piani debbano essere fatti ed approvati entro i termini di approvazione dei bilanci. Il che mi pare abbastanza normale, ma bisogna scriverlo.

Altresì bisogna prevedere, trattandosi di una programmazione triennale, la possibilità che questa programmazione non diventi tanto rigida da non riuscire a essere adeguata ai fatti che sopravvengono, che possono essere tantissimi: si programmano le Universiadi a Palermo, a Catania o a Messina, si profila la necessità per il Comune di quella città di partecipare alla organizzazione di una manifestazione di intrattenimento. Siccome il programma triennale fatto tre anni prima non prevede questo, il comune di Messina, di Catania e di Palermo non possono fare alcuna attività legata a questo tipo di manifestazione. La qualcosa mi pare, francamente, assurda! È assurdo cioè introdurre un elemento di rigidità essendo triennale la programmazione ed essendo queste manifestazioni spesso legate anche a situazioni che si propongono via via nel tempo; è tanto assurdo da essere - io credo - facilmente comprensibile. Pertanto, ritengo che si debba introdurre una norma un po' più elastica,

che consenta ai consigli comunali - così come avviene d'altro canto per i programmi triennali delle opere pubbliche - di operare piccole variazioni per eventi che dovessero sopravvenire.

L'altra è una norma transitoria, la quale, così com'è scritta, rende impossibile già adesso, sin dal momento in cui entra in vigore, di spendere alcunché per il 1997. Ma teniamo presente che siamo già a febbraio e la norma entrerà in vigore a marzo, quando già nei comuni è stata programmata un'attività che parte ed è già in svolgimento. Mi riferisco, visto che siamo in tema, ai carnevali, ai tre grossi carnevali, oltre ai tanti altri carnevali minori, che si svolgono in Sicilia: Acireale, Sciacca e Termini Imerese. Se un'amministrazione comunale deve ancora pagare, con una norma così si trova nella impossibilità di fare fronte ad una programmazione che peraltro ha già fatto! Quindi, anche questa norma correttiva, io credo, sarebbe quanto mai opportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, lei ha fatto pubblicità impropria al carnevale di Termini Imerese.

PIRO. Non solo, ma anche a quello di Acireale e Sciacca!

PRESIDENTE. No, lei ha detto anche Termini Imerese.

PIRO. Anche prima, ma in subordine!

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, intervegno brevemente per dichiarare che condivido nella sostanza l'emendamento proposto dal Governo al quinto comma, anche se mi discosto un tantino dalle motivazioni che lo hanno ispirato; ma il risultato, secondo me, è da apprezzare proprio perché in buona parte è diverso da tali motivazioni. E, fermo restando che ritengo imprescindibili le correzioni suggerite dall'onorevole Piro con i subemendamenti dallo stesso presentati, in verità vorrei soffermarmi su un altro aspetto.

Condivido particolarmente il fatto che gli enti locali si dotino di piani triennali di valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici; lo ritengo un avanzamento importante nell'attività di promozione delle grandi risorse di cui dispone la Sicilia, e che questo possa avvenire con il concorso e con il contributo degli enti locali a mio avviso è di per sé un fatto rilevante.

Non credo fosse questo l'obiettivo fondamentale che il Governo perseguiva con questo emendamento; forse l'obiettivo fondamentale era quello di estrinsecare questa sorta di *vulgata*, che io considero demagogica, in ordine all'effimero. In proposito volevo concludere dicendo solo che bisogna stare attenti: fatti, iniziative quali quelle dell'estate palermitana, di quella catanese, del Carnevale di Acireale di ieri non sono spese inutili, perché a ciascuno di noi non sfuggono anche le grandi ricadute economiche. E, caro onorevole Cintola, lo vada a raccontare alle trattorie di Palermo quale grande ricaduta c'è stata questa estate! Ci sono anche fatti culturali che non bisogna perdere di vista.

CINTOLA. Spese per l'effimero!

GIANNOPOLLO. Non spese per l'effimero: ci sono spese inutili, ma ci sono anche fatti culturali che devono essere mantenuti e potenziati in questa Sicilia, che non può annullarsi in una visione grettamente economicistica, perdendo di vista invece quali sono i fatti fondamentali che appartengono anche alla sua storia e alle sue tradizioni.

PRESIDENTE. Il Governo è favorevole all'emendamento Piro. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PIRO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 19.8.A, a mia firma, soppressivo del quinto comma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 19.9.1 dell'onorevole Piro, con il parere fa-

vorevole della Commissione e del Governo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 19.9, nel testo risultante, con il parere favorevole della Commissione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Di Martino risulta pertanto assorbito. Dichiaro gli altri emendamenti - il 19.3, il 19.2, il 19.5, il 19.6 ed il 19.7 - preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 32, in precedenza accantonato. Invito il deputato segretario a darne lettura.

FORMICA, *segretario ff.*:

«Articolo 32

Norme relative al demanio marittimo

1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per occupazione abusiva di beni del demanio marittimo sono calcolate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione siciliana 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 dell'8 ottobre 1994, e dell'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993 n. 494.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali, computati eventuali interessi e rivalutazioni monetarie, curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito.

3. Per il conseguimento dei predetti fini gli Uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del Genio civile competenti per territorio.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme è costituito all'interno dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 32. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

– dagli onorevoli Zanna ed altri:

emendamento 32.1:

“1. I canoni annui per le concessioni assentite a società sportive che nella loro attività non hanno finalità di lucro e utilizzano l'area per finalità sociale sono determinati in misura pari ad un decimo di quella applicata in via normale”;

– dagli onorevoli Zanna, Capodicasa, Crisafulli e Giannopolo:

emendamento 32.2:

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente articolo:

“I canoni annui per le concessioni assentite a società sportive che nella loro attività non hanno finalità di lucro e utilizzano l'area per finalità sociale sono determinati in misura pari ad un decimo di quella applicata in via normale”.

– dal Governo:

emendamento 32.5:

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

“Dopo l'ultimo comma dell'art. 70 aggiungere le seguenti parole: “Le somme previste e non impegnate nell'esercizio finanziario 1996 e costituenti economia, limitatamente al Capitolo 45252 e alle finalità relative alla redazione del Piano di risanamento delle Acque, costituiscono fondi per

l'incremento del corrispondente Capitolo del Bilancio di previsione triennale 1997-1999”.

Onorevoli Colleghi, non sorgendo osservazioni, dispongo che i predetti emendamenti vengano rinviati alla seconda parte della Finanziaria. Ricordo inoltre che l'emendamento 47.6 dell'onorevole Piro era stato già ritirato dallo stesso nella seduta di venerdì notte, su richiesta dell'Assessore Tricoli.

L'Assemblea ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori

ZANNA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori in merito all'accantonamento di alcuni emendamenti che non sono stati trattati dalla quarta Commissione legislativa. A tale proposito ribadisco quanto dichiarato giovedì o venerdì notte – non ricordo bene – alla luce anche di alcune dichiarazioni da lei rilasciate quella stessa sera e alla luce delle dichiarazioni del Presidente della quarta Commissione. Continuo a giudicare del tutto incomprensibile la decisione presa riguardo tutti gli emendamenti non esaminati dalla quarta Commissione; la ritengo, infatti – opinione che ho già espresso l'altra notte insieme ad altri deputati – lesiva del diritto di avere discussi, ed eventualmente anche bocciati, anzi sicuramente bocciati, gli emendamenti che molti deputati, oltre me, hanno presentato e che erano oggetto di trattazione della quarta Commissione.

Poiché lei, signor Presidente, l'altra sera – mi scusi la citazione – ha ricordato al presidente della quarta Commissione che egli non può liberamente interpretare il Regolamento in quanto non è sua competenza, e che gli emendamenti fanno parte del disegno di legge al cui testo si riferiscono, non sono presentati astrattamente ed ha anche precisato che quei deputati non appartenevano ad un altro mondo, ma sono vincolati alle regole che noi tutti ci siamo dati...

PRESIDENTE. Onorevole Zanna, scusi se la

interrompo, ma torniamo all'argomento in discussione: avrei dovuto giudicare gli emendamenti presentati improponibili; vista, però, la complessità del disegno di legge in questione, che è molto vasto...

ZANNA. Io non ho contestato la procedura...

PRESIDENTE. No, onorevole Zanna, io non posso consentire che un emendamento venga presentato e votato senza che la Commissione di merito si sia espressa sullo stesso. La Commissione di merito, comunque, non si è espressa e la Presidenza non può che prenderne atto. Se, poi, la vicenda, che è completamente nuova in questo Parlamento, dovrà essere affrontata dalla Commissione per il Regolamento, lo si farà senz'altro. In questa fase però non posso che orientarmi in tal senso, anche per una questione di equità e nei confronti della quarta Commissione e nei confronti delle altre Commissioni, le quali anch'esse, se pure si sono riunite, su alcuni emendamenti non si sono pronunziate.

ZANNA. Signor Presidente, mi scusi, non so come abbiano proceduto le altre Commissioni, ma noi abbiamo valutato emendamento per emendamento ed alcuni li abbiamo dichiarati improponibili perché esulavano dalla materia del disegno di legge. Abbiamo seguito cioè la linea, peraltro indicata dalla Presidenza, secondo la quale gli emendamenti dovevano essere esaminati dalle Commissioni competenti. Tale era l'obiettivo fissato dalla Presidenza e tale è stato l'obiettivo che modestamente abbiamo cercato di raggiungere.

Non ho capito bene cosa abbia fatto la quarta Commissione in quanto dalla prima parte dell'intervento dell'onorevole Sudano sembrava che neanche avessero guardato gli emendamenti, in un secondo momento, invece, ha dichiarato che, poiché ce n'erano alcuni che stravolgevano il testo del disegno di legge, li hanno accantonati tutti.

Quindi, non so chi abbia ragione e come sia stato interpretato il Regolamento, né se lei sia andato oltre il Regolamento, non mi interessa; so soltanto, però, che sono state regolarmente presentate decine di emendamenti che non sono stati esaminati solo perché la maggioranza di una Commissione non li ha voluti esaminare.

Se stabiliamo questo, signor Presidente, può succedere che una prossima volta, ad esempio, la maggioranza della quinta Commissione - maggioranza che è molto variabile, come sappiamo - possa decidere di non esaminare degli emendamenti. Ora, francamente mi pare incongruo che noi stabiliamo qualcosa...

PRESIDENTE. Comprendo il suo pensiero, però io non posso mettere in votazione un emendamento di tale portata senza il parere della Commissione di merito. La prego di chiudere la discussione; lei avrà ragione per altri motivi.

Onorevoli colleghi, in ordine alla questione regolamentare sollevata da alcuni deputati nel corso della seduta n. 57 del 6-7 febbraio 1997, relativamente alla presunta disparità di trattamento riservata agli emendamenti al disegno di legge n. 245 - Norme stralciate/A, trasmessi per il parere alla Commissione Ambiente e Territorio e da questa non presi in considerazione, la Presidenza ritiene che non c'è dubbio che tale disegno di legge, per l'eterogeneità e l'ampiezza dei suoi contenuti, differisca dagli altri provvedimenti legislativi riferentisi a materie o argomenti più circoscritti. Rileva, altresì, che la Commissione Bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere sui numerosi e corposi emendamenti presentati in Aula, riguardanti materie di varia natura e non finanziariamente rilevanti, non era per ciò stesso competente.

Né, d'altronde, stante la complessità delle problematiche ivi contenute, era possibile eludere il passaggio procedurale di verifiche e di approfondimenti da parte delle Commissioni di merito (passaggio peraltro previsto dall'articolo 72, comma primo, della Costituzione, e dall'articolo 12, comma secondo, dello Statuto regionale).

Alla luce di tali aspetti formali e sostanziali, la Presidenza, titolare del diritto-dovere di garantire il buon andamento dei lavori parlamentari (funzione questa ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 94/95), con il conforto dell'Assemblea (vedi seduta n. 54 del 29 gennaio 1997), disponeva l'accantonamento dei suddetti emendamenti e la loro trasmissione alle competenti commissioni per acquisirne il relativo parere, e ciò in analogia a quanto disposto dall'articolo 113 del Regolamento interno.

Delle commissioni consultate solamente la quarta, con decisione certamente non rituale, ri-

servandosi di interpellare la Commissione per il Regolamento, si asteneva dall'esprimere il parere.

Rebus sic stantibus, la Presidenza, apprezze le circostanze, sottolineata l'urgenza di portare a compimento la prima fase della manovra finanziaria in conformità ai tempi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari in rapporto all'imminente scadenza dell'esercizio provvisorio, conclude nel senso di dichiarare improcedibili gli emendamenti non valutati dalla quarta Commissione, osservando che gli stessi potranno essere utilmente proposti nella seconda fase della manovra finanziaria su richiamata.

Riprende la discussione del DDL n. 245/A

Si passa all'emendamento 32.3 in precedenza presentato dagli onorevoli Aulicino, Turano ed altri, il cui testo è stato così riformulato dalla quinta Commissione:

subemendamento all'emendamento 32.3:

«Articolo 32 bis

L'emendamento art. 32 bis è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di salvaguardare la valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse, nonché della pesca del pesce spada secondo le tradizioni locali, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai comuni nei cui territori si svolgono le relative attività contributi per l'esercizio delle stesse, compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di reti.

2. I comuni interessati provvedono alla gestione delle tonnare e all'esercizio della pesca tradizionale del pesce spada di cui al comma 1 mediante convenzioni con cooperative di pescatori o operatori economici, già operanti negli specifici settori di attività.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nella misura massima dell'ottanta per cento sulla base di preventivi approvati dal Comune interessato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. Le somme corrispondenti sono accreditate ai legali rappresentanti delle cooperative o im-

prese di pescatori, e ad essi è fatto obbligo di rendere il conto nei termini e nei modi previsti dalle vigenti norme di contabilità.

5. I preventivi di cui al comma 3 del presente articolo e relativi agli interventi per l'anno 1997 debbono essere approvati entro il 31 marzo dello stesso anno.

6. L'Assessore regionale per i Beni culturali ed ambientali e per la Pubblica istruzione provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione delle direttive occorrenti per la sua attuazione.

7. Per le finalità di cui al presente articolo si provvederà per l'esercizio finanziario 1997 e successivi a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1977”».

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, intervengo per chiederle conferma del fatto che l'emendamento è stato apprezzato dalla competente Commissione. Credo di avere capito in tal senso dalle sue parole.

PRESIDENTE. La Commissione lo ha riformulato nel testo che è stato distribuito.

CINTOLA. Quindi, lo ha approvato.

PRESIDENTE. Sì.

CINTOLA. Ed ha cambiato solo una piccola cosa?

PRESIDENTE. Non so in che cosa sia stato cambiato.

CINTOLA. Glielo dico io: ha cambiato la spesa, ma non l'ha quantificata, sapendo che quantificarla avrebbe comportato una spesa, come era stato fatto con l'emendamento precedente, e quindi l'emendamento non avrebbe potuto essere esaminato dall'Assemblea. Infatti, da questo emendamento è prevista una spesa di non meno di due miliardi per l'anno 1997.

Personalmente, lo ritengo improponibile proprio in quanto si configura una legge di spesa; ed è inutile camuffarla, come di fatto si vuol camuffare col testo riformulato: "Per le finalità di cui al presente articolo si provvederà per l'esercizio finanziario 1997 e successivi a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1977", che, quindi, di fatto prevede un impegno di spesa.

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, lei ha ragione: nel testo si fa effettivamente riferimento ad un momento successivo, richiamando l'articolo 4 della legge regionale numero 47/77 e si introduce una obbligatorietà di spesa senza aggancio ad un parametro certo. L'emendamento è pertanto improponibile.

CINTOLA. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Conseguentemente è altresì improponibile l'emendamento 32.3 a firma degli onorevoli Aulicino ed altri.

Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente emendamento 32.4:

«Articolo 32 bis

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'art. 9, comma 1, della l.r. 7 agosto 1990, n. 25, deve intendersi riferito al tratto di mare ricadente nelle zone già individuate dal predetto art. 9, lett. a), b) e c), limitatamente alla fascia compresa entro la linea batimetrica di metri cinquanta».

Leggo altresì la motivazione:

"Gli esperti del settore sostengono che il rischio per la riproduzione di specie ittica cessa a quote superiori a mt. 50".

Non risulta pertanto utile, né giustificata una chiusura indiscriminata dei golfi, il cui costo per la Regione ammonta a svariati miliardi".

FLERES, *assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti a firma degli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 32.5, aggiuntivo all'articolo 32:

«Articolo 32 bis

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 45 della l.r. 15 maggio 1986 sono così sostituiti:

"3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e in quelli in cui i piani non prevedano localizzazioni di impianti di depurazione, o quando occorre variarne la previsione urbanistica, la realizzazione degli impianti di depurazione conformi ai programmi di attuazione della rete fognante è autorizzata dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del gruppo di lavoro competente della Direzione regionale dell'urbanistica e del gruppo di lavoro della Direzione regionale dell'ambiente competente in materia di rilascio del nulla-osta ex art. 30 della l.r. 16 gennaio 1993, n. 10.

4. La richiesta di autorizzazione è avanzata dal sindaco e deve essere corredata dalla deliberazione consiliare che approva la localizzazione dell'impianto di depurazione, degli elaborati tecnici necessari all'individuazione urbanistica dell'opera e del progetto di massima dell'impianto di depurazione";

emendamento 32.6:

emendamento 32.6, aggiuntivo all'articolo 32:

«Articolo 32 bis:

Alla l.r. 15/5/86, n. 27 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo... bis

La domanda di autorizzazione agli scarichi delle pubbliche fognature esistenti è sostituita dalla dichiarazione di esistenza di cui al P.A.R.F.

Su richiesta dei Comuni, per tali scarichi, possono essere fissate le fasi temporali d'intervento e le eventuali configurazioni depurative intermedie da parte dell'Assessore regionale al Territorio e ambiente";

emendamento 32.7, aggiuntivo all'articolo 32:

«Articolo 32 ter

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 12 della l.r. 12 maggio 1986, n. 27 aggiungere il seguente comma:

“È possibile autorizzare gli scarichi nuovi di pubblica fognatura in difformità di quanto previsto al comma precedente, purché il sistema depurativo non sia completo in tutte le sue fasi previste e sia provvisto almeno della fase di trattamento.

L'autorizzazione di tali scarichi terrà conto delle percentuali di abbattimento raggiungibili dallo stato di realizzazione dell'impianto e decade al completamento del sistema depurativo”.

Onorevoli colleghi, poiché i suddetti emendamenti non hanno avuto il parere della competente Commissione, vengono rinviati alla seconda parte della finanziaria.

Si passa all'articolo 33. Invito il deputato segretario a darne lettura.

FORMICA, *segretario ff.*:

«Articolo 33

Norme finanziarie relative all'urbanistica

1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni e dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modificazioni sono iscritti dai comuni in un apposito capitolo dell'entrata e le relative somme sono impegnate in un apposito capitolo delle spese.

2. I comuni possono utilizzare le relative somme, oltre che per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed interventi di risanamento negli ambiti urbanistici di cui al primo comma dell'articolo 55 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e per l'acquisizione delle aree da espropriare per l'attuazione dei piani di zona e dei programmi costruttivi, anche per le finalità di cui all'articolo 2, commi 48 e 49 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le somme di cui al comma primo possono altresì essere utilizzate per il pagamento delle

spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata), nonché per le indennità speciali spettanti ai componenti degli uffici tecnici degli enti locali, qualora essi provvedano direttamente alla redazione o alla revisione degli stessi strumenti urbanistici.

4. È abrogato l'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché l'articolo 25 della medesima legge, sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, successivamente sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.

5. Nella Regione siciliana non si applica l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. È abrogato il Titolo III della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.».

PRESIDENTE. Ricordo che nella precedente seduta erano stati annunciati gli emendamenti presentati all'articolo 33.

Si tratta degli emendamenti 33.3, 33.5, 33.4, 33.6, 33.7A, 33.8 degli onorevoli Piro ed altri; emendamenti 33.4.1, 33.5 degli onorevoli Capodicasa ed altri; emendamenti 33.8, 33.7 degli onorevoli Cintola ed altri; emendamento 33.10 dell'onorevole Petrotta.

Informo altresì l'Assemblea che sono stati presentati emendamenti che prevedono articoli aggiuntivi, che esamineremo subito dopo. Ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento interno si inizia dall'emendamento più lontano dal testo dell'articolo cui si riferisce. Si procede, pertanto, con l'emendamento 33.3, interamente suppressivo dell'articolo 33, a firma dell'onorevole Piro.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

TRICOLI, *assessore al bilancio ed alle finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pertanto tutti gli emendamenti presentati all'articolo risultano preclusi.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti da considerare, se non sorgono osservazioni, come articoli aggiuntivi, dopo l'articolo 33:

emendamento 33.4, dagli onorevoli Formica ed altri:

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Snellimento ed incentivazione dell'attività di edilizia per la prima casa, finalizzata al rilancio occupazionale ed all'incremento della dotazione di servizi per la città.

All'interno dei fondi finanziari previsti per la copertura della l.r. 12 aprile 1952 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi residui della l. 27 dicembre 1978 n. 457, possono ammettersi ad agevolazioni anche interventi edilizi da realizzare con la forma convenzionata, proposti da enti, imprese o privati in cooperativa, in favore di soggetti necessitati all'acquisizione o costruzione della prima casa.

I superiori soggetti sono ammessi a beneficiare oltrechè delle provvidenze di cui all'art. 7 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 anche della concessione di aree di impianto da identificarsi ai sensi dell'art. 25 comma 3 della l.r. 6 aprile 1996 n. 22.»;

subemendamento 33.4.1 degli onorevoli Sudano ed altri:

«Articolo 33...

1. Gli insediamenti produttivi esistenti, incluse le imprese alberghiere, anche per le finalità di cui all'art. 22, comma 1, della l.r. n. 34 del 18 maggio 1996, possono, in deroga a tutti i parametri edilizi previsti dagli strumenti urbanistici, effettuare ampliamenti degli immobili finalizzati alle sole esigenze produttive, e, comunque, in misura non eccedente il 30 per cento della volumetria esistente. Per i vincoli apposti da amministrazioni diverse da quella comunale è necessario il preventivo nulla-osta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le istanze di concessione o autorizzazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1997.»

Poiché i suddetti emendamenti non hanno ricevuto il parere della commissione competente, vengono rinviati alla seconda parte della finanziaria.

Si passa all'emendamento 33.1.0 della Commissione:

«Articolo 33 bis

Al primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 47 del dicembre 1996 modificare le parole 'entro il 31 gennaio 1997' con le parole 'entro il 28 febbraio 1997'».

Comunico che all'emendamento 33.1.0 della Commissione è stato presentato il seguente subemendamento 33.1.00 dagli onorevoli Petrotta, Piro ed altri:

spostare la data del "28 febbraio" a quella del "31 marzo".

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei capire che senso ha spostare la data contenuta nell'articolo 33 se lo stesso è stato soppresso.

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, lei forse era disattento, ho annunciato prima che gli emendamenti aggiuntivi, se non sorgessero osservazioni - e non ne sono sorte - sarebbero stati mantenuti come articoli aggiuntivi.

Quindi lei non li deve considerare emendamenti all'articolo 33 ma come articoli aggiuntivi al primo articolo utile.

CINTOLA. Sì, signor Presidente, ma mi chiedo: il 28 febbraio o il 31 marzo di che cosa, se non esiste più l'articolo di riferimento?

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, il 28 febbraio o il 31 marzo non fanno riferimento all'articolo, ma all'emendamento 33.1.0 a firma della Commissione che così recita:

“Al primo comma dell’articolo 9 della legge regionale n. 47 del dicembre 1996 modificare le parole ‘entro il 31 gennaio 1997’ con le parole ‘entro il 28 febbraio 1997’.”

L’emendamento Petrotta modifica tale data.

CINTOLA. Signor Presidente, chiedo che venga illustrato.

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, riguarda il termine per l’adozione del programma triennale delle opere pubbliche che si vuole spostare al 31 marzo 1997.

Pongo in votazione l’emendamento 33.1.00.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, non per guadagnare un mese, ma i comuni preparano i programmi triennali delle opere pubbliche dopo l’approvazione del bilancio di previsione; nessun Comune in Sicilia oggi può approvare il bilancio di previsione rimanendo in attesa dei fondi che deriveranno dalla Regione ai sensi della legge n. 1.

Conseguentemente, se mettiamo 31 marzo, vanifichiamo tutto quello che stiamo facendo. In altri termini, i comuni provvederanno al programma delle opere pubbliche dopo che avranno avuto certezza del finanziamento che deriverà loro dai fondi, *ex lege* n. 1 per servizi ed investimenti. Diversamente, non faranno il bilancio di previsione, e non facendo il bilancio di previsione, che contiene nei vari capitoli la spesa da sostenere per le opere pubbliche, non possono redigere il programma per le opere pubbliche. Siccome mi pare di aver sentito che, probabilmente, si prorogherà l’esercizio provvisorio, vediamo prima sino a quando si prorogherà e poi stabiliamo come differire il termine utile per potere presentare il programma triennale delle opere pubbliche. Non basta il mese di marzo, onorevole Piro: è un fatto tecnico, non politico.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, lei

solleva un problema serio; e cioè, anziché migliorare la situazione questo emendamento potrebbe, a suo dire, peggiorarla.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, ho colto lo spirito del ragionamento dell’onorevole Lo Giudice, che va un po’ oltre quello che era stato previsto con l’emendamento. Si può anche accettare il 30 aprile, come propone l’onorevole Lo Giudice, anche se francamente lo ritengo inutile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si tratta di un aspetto importantissimo, vorrei pregarvi di prestare un attimo di attenzione.

PIRO. Dicevo che con l’articolo 9 della legge numero 47 – che nell’emendamento viene citato – l’Assemblea ha stabilito che gli enti locali, quindi comuni e province, possano procedere all’approvazione del piano triennale per le opere pubbliche anche indipendentemente dal bilancio di previsione entro il 31 gennaio.

Quando si è varata la suddetta norma l’Assemblea non era a conoscenza dello slittamento del termine di approvazione dei bilanci di previsione, per i comuni, al 28 febbraio 1997; cosicché, paradossalmente, una norma che era stata pensata per favorire l’approvazione dei piani triennali è diventata una norma capestro. Da qui nasce l’esigenza di ripristinare l’originaria intenzione dell’Assemblea, spostando il termine dal 31 gennaio al 31 marzo.

Tuttavia, se si ritiene di dovere accogliere l’obiezione dell’onorevole Lo Giudice, che ritengo un aiuto ulteriore, credo si possa accedere all’indicazione del 30 aprile senza che, alla fine, succeda nulla.

PRESIDENTE. Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente subemendamento all’emendamento 33.1.00.

– *Sostituire il termine “31 marzo” con “30 aprile”:*

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento 33.1.00 degli onorevoli Petrotta ed altri. Pongo in votazione l'emendamento 33.1.0 nel testo risultante. Il parere del Governo?

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni gli emendamenti 33.1.1, 33.2 bis, 33.2.B, 33.9, 33.6, 33.2 e 33 bis 1 vengono rinviati alla seconda parte della finanziaria perché mancanti del parere della competente Commissione.

Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente emendamento 33.11:

Il 2° comma dell'articolo 125 della legge regionale numero 25/93 è così modificato:

dopo le parole "sono concessi contributi" cassare fino al punto e sostituire con le parole: "in favore di persone fisiche, di enti e persone giuridiche non aventi fini di lucro";

il comma 4 dell'articolo 125 della legge regionale numero 25/93 è così modificato:

dopo la parola "riguardino" cassare fino al punto e sostituire con le parole: "gli stessi soggetti di cui al comma 2."

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'articolo 36. Invito il deputato segretario a darne lettura.

FORMICA, *segretario ff.*:

«Articolo 36

Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita

1. Il Governo della Regione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenterà un disegno di legge di riordino del sistema pensionistico e previdenziale del personale dell'Amministrazione regionale, attenendosi ai principi fondamentali di riforma economico-sociale contenuti nella legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino all'entrata in vigore della legge di riordino del sistema pensionistico ai dipendenti regionali, già collocati o da collocarsi in quiescenza, che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1986, n. 21 fruiscono del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche, nonché ai loro superstiti titolari di trattamento indiretto o di reversibilità, nonché ai titolari di assegno vitalizio, gli aumenti verranno corrisposti con cadenza annuale solo a titolo di perequazione automatica delle pensioni e degli assegni vitalizi al costo della vita e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno.

3. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

4. Con effetto dal 1 gennaio 1997 è abrogato l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.»

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 36 è stato presentato il seguente emendamento 36.3, a firma degli onorevoli Piro ed altri:

Al comma 2 la parola "superstiti" è sostituita con la parola "eredi".

PIRO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento 36.3.1:

Al secondo comma sopprimere la parola "solo".

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che all'articolo 36 è stato presentato il seguente emendamento 36.1, a firma dell'onorevole Drago:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione lorda spettante al 31 dicembre di ogni anno un tasso di rivalutazione pari all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente e, in prima applicazione, del precedente biennio."

DRAGO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento 36.1.1:

"È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 36."

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Dichiaro a nome della Commissione di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che dall'onorevole Scalici è stato presentato il seguente emendamento 44.1:

«5. All'articolo 9 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

"Restano salvi i benefici previsti dall'art. 19 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, de-

terminati nella misura del 2,50 per cento per ogni biennio da calcolare sull'ammontare dell'ultimo stipendio percepito."»

Onorevoli colleghi, dichiaro l'emendamento 44.1 improponibile, in quanto con legge non si può modificare un decreto del Presidente della Regione. Tutt'al più, ritengo che il Governo potrebbe accettarlo come raccomandazione.

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 37. Invito il deputato segretario a darne lettura.

FORMICA, *segretario f.f.*:

«Articolo 37
Congedo straordinario

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 sono sostituiti dai seguenti:

"Il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei quali potranno essere concessi periodi continuativi:

a) sino a 45 giorni per malattia;

b) sino a 15 giorni per matrimonio o per la partecipazione ad esami o concorsi;

c) sino a tre giorni per nascita di figli, o per lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado o per altre documentate gravi esigenze familiari o personali.

Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi

e funzioni di carattere speciale, per prestazioni di lavoro straordinario e per produttività.

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.

Non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 37 è stato presentato il seguente emendamento 37.1, dagli onorevoli Piro ed altri:

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

"Il periodo di congedo straordinario può essere prolungato altresì di ulteriori quarantacinque giorni per patologie organiche non invalidanti che richiedano costanti terapie e previo parere della Commissione Medico Ospedaliera.

Le disposizioni di cui alla lettera a) del 3° comma non si applicano nei casi legati ad infortunio sul lavoro, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza superiore a trenta giorni. Per tali fattispecie il periodo di congedo straordinario è elevato a sei mesi. È altresì esteso a mesi sei il periodo di congedo straordinario relativamente all'astensione di cui all'art. 7 della legge 1204/71 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore".

Onorevoli colleghi, la competente Commissione, dopo aver esaminato l'emendamento 37.1, ha invitato i firmatari a valutare l'opportunità di riformularlo in maniera più chiara.

ADRAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare perché mi risulta che il Governo ha presentato un proprio emendamento all'articolo 37.

PRESIDENTE. Procederemo a verificarlo. La seduta è sospesa per due minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 20.45,
è ripresa alle ore 20.55)*

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

ADRAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ultima seduta è stato rilevato che l'articolo in discussione è stato recuperato sostanzialmente dalla Finanziaria del 1993 e che la stessa norma è stata superata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995. Ma c'è di più: la stessa espressione "congedo straordinario" richiama l'articolo 44, ma stranamente non anche gli articoli 43 e 45 della stessa legge. A mio avviso, infatti, incide solo ed esclusivamente in una zona che non ho dubbi a definire minata. Quando si era discusso di contrattazione, di concertazione e, sostanzialmente, si erano indicati gli intendimenti del Governo in determinati passaggi e lo spirito di quello che viene definito il contratto, cioè la scelta di stabilire un percorso comune, mi era sembrato di capire che, avendo il Presidente scelto come metodo la via che aveva garantito, a livello nazionale, un passaggio in avanti - quella della concertazione, dell'istituzione di un tavolo attorno al quale discutere di una serie di problemi - si fosse recuperato il vero momento dialettico, e quindi che si potessero superare i problemi. Quello mi era cioè sembrato l'inizio non più di una avventura politica, ma di una discussione seria sui problemi registrati; mi era sembrato cioè che il passaggio fosse stato adeguatamente recepito.

Devo dire di più: la suddetta norma che si vuole recuperare riguarda il Testo Unico del 1957; ciò vuol dire che anziché andare avanti si torna indietro nel tempo. Infatti, la dizione "congedo straordinario" si è persa nei tempi, non si adopera più, non esiste! Vi sfido a trovare su qualunque dizionario recente l'espressione "congedo straordinario": è superata! Lessicalmente il concetto di congedo straordinario in tutta la pubblica amministrazione, in tutti i contratti del pubblico impiego, in tutte le normative in materia viene espresso con le parole: "ferie", "permessi retribuiti", "permessi brevi", "assenze per malattia"; non esiste minimamente più quell'espressione! Per trovarla dobbiamo parlare di normativa in materia di servizio di leva, ma sicuramente non di norme contrattuali.

C'è un'altra cosa che tengo a chiarire, signor Presidente.

È stato più volte detto che nell'incontro e nell'audizione della competente Commissione le rappresentanze sindacali convocate avevano espresso parere favorevole sulla norma in questione: niente di più falso! È una vera e propria menzogna! Infatti, in merito a tale passaggio, tutte le rappresentanze sindacali ascoltate hanno chiesto espressamente di rinviare ad un secondo momento, cioè successivamente al richiamo che si dovrà operare alla legislazione nazionale o, quanto meno, dopo un minimo di contrattazione su un passaggio così delicato. Pertanto, devo precisare intanto che l'incontro avuto con il Presidente è stato un incontro informale e che in tal senso era stata recepita dal Presidente la richiesta che veniva da parte del Partito Popolare affinché ci potesse essere, nelle more del riordino complessivo della materia, l'applicazione per il personale dell'Amministrazione regionale delle disposizioni che sono contenute negli articoli 18, 19, 20 e 21 del vigente contratto nazionale di lavoro stipulato il 6 luglio del 1995 dal Comparto Regioni - Enti locali. Chiediamo al Presidente Provenzano perché in Sicilia non si applichino le stesse norme della Lombardia! Perché in Sicilia vigono norme differenti da quelle del Trentino, Lazio e delle altre regioni d'Italia!

In un momento in cui si chiede omogeneità di intervento in materia di pubblico impiego non capisco perché ad un tratto si cambi parere e si ritorni ad una situazione totalmente, nettamente differenziata.

Vuol essere uno schiaffo? Vuole essere un messaggio alle parti sociali, ai dipendenti, alla società civile per evidenziare che non si accetta di discutere su alcune materie?

Beh! Credo che la sfida è lanciata. Ma se questo provvedimento è un modo per continuare ancora una volta a non discutere con le parti sociali, con i sindacati, è una sfida che sicuramente non ci porterà lontano; e del resto, già nel passato, atteggiamenti del genere hanno dato risposte abbastanza significative. Quindi, ancora una volta vorrei richiamare il Governo a non sottovalutare quanto ho detto e a cercare di recuperare una soluzione che sia coerente con l'impegno finora espresso dal Governo. Coerente significa applicare, rispetto a queste problemati-

che, sin da quando se n'è parlato, il metodo della partecipazione, della concertazione; gli unici sistemi che oggi ci possono consentire di fare passi in avanti.

PRESIDENTE. Onorevole Adragna, al di là del suo invito, ribadisco la correttezza dell'espressione 'congedo straordinario', usata infatti anche nella legge n. 41.

ADRAGNA. Non esiste più questa dizione!

PRESIDENTE. Non esiste nei contratti nazionali. Nella legge regionale n. 41 si fa riferimento al "congedo straordinario", ed è questo quello che si vuole sostituire.

ADRAGNA. Ah! Esiste in quella regionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 37.1 degli onorevoli Piro ed altri. Il parere del Governo?

GALLETTI, *assessore alla presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto. Chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo 37.2:

«Articolo 37 bis

Applicazione D.P.R. 20 aprile 1994 n. 36

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge si applicano nell'Amministrazione regionale le di-

sposizioni dell'art. 4 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 e del Decreto del Ministro del Tesoro 4 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27 aprile 1995.

2. Entro il termine di cui al primo comma l'Assessore regionale per il Bilancio e le finanze emana le relative modalità attuative.»

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

CRISAFULLI. Vorrei capirlo.

PRESIDENTE. Onorevole Crisafulli: ritengo si voglia applicare in Sicilia la normativa nazionale!

PIRO. Di chi è? È troppo, signor Presidente, chiedere di sapere chi sia e che cosa significhi?

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, chiedo che venga accantonato.

PRESIDENTE. La presidenza ringrazia l'onorevole Crisafulli per avere sollevato un'obiezione che consente un'opportuna riflessione. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento del suddetto emendamento 37.2 del Governo.

Si riprende l'articolo 42 precedentemente accantonato.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 42.41 interamente sostitutivo dell'articolo 42:

«Articolo 42

Conferenze di servizi - accordi di programma - patti territoriali

1. L'articolo 15 della legge regionale 10/91 è così sostituito:

“1. L'amministrazione procedente, competente ad emanare il provvedimento finale, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, indice di regola una

conferenza di servizi, alla quale devono essere invitate tutte le amministrazioni e gli enti interessati che possono intervenire a mezzo di propri rappresentanti o di funzionari dagli stessi delegati, e i titolari degli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso, o loro delegati.

Dei soggetti intervenuti deve constare la legittimazione ad esprimere definitivamente le competenti valutazioni. Ove le amministrazioni o gli enti interessati per i fini di cui sopra debbano acquisire pareri obbligatori, gli organi collegiali sono tenuti ad acquisirne il parere che deve essere espresso entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende reso favorevolmente.

2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione in discussione con allegata la relativa documentazione e deve essere recapitata al destinatario entro 30 giorni feriali antecedenti la data di convocazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono un termine entro cui pervenire alla decisione. Tale termine non può superare i 30 giorni dalla prima riunione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi successivi. Resta fermo il termine di giorni 90 per la pronuncia sulla compatibilità ambientale previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1985, n. 349.

4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5. Nel caso in cui un'amministrazione abbia

espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente della Regione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, purché non vi sia stata una precedente valutazione di compatibilità ambientale negativa.

6. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, nonché per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultato. In tal caso la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indicazione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali stipulati dall'amministrazione regionale.

8. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza. Le determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti».

Comunico che all'emendamento 42.41 sono stati presentati, dagli onorevoli Piro ed altri, i seguenti subemendamenti:

subemendamento modificativo 42.41.1:
Al comma 1 sopprimere l'inciso "competente ad emanare il provvedimento finale";

subemendamento aggiuntivo 42.41.2 bis:
al primo comma dopo le parole "l'amministrazione procedente" aggiungere la parola "o l'amministrazione";

subemendamento modificativo 42.41.2:
al terzo comma sopprimere il periodo: "tale termine non può superare i trenta giorni dalla prima riunione";

subemendamento modificativo 42.41.4:
al quinto comma, primo periodo, sostituire "entro 30 giorni dalla comunicazione" con "entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione";

subemendamento modificativo 42.41.3:
al quinto comma, secondo periodo, sostituire la congiunzione "e", posta dopo "paesaggistico - territoriale" con il seguente inciso: "del patrimonio storico - artistico o alla tutela";

subemendamento modificativo 42.41.5:
al quinto comma, ultimo periodo sostituire "compatibilità" con "impatto".

LIOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIOTTA. Signor Presidente, l'emendamento soppressivo 42.4, a firma dell'onorevole Martino, avrebbe avuto un senso nel momento in cui si fosse mantenuta la prima formulazione dell'articolo 42. Se ricordo bene, l'articolo 42 è stato accantonato in attesa di una riformulazione che, in gran parte comunque, ricomprende tutti gli emendamenti che il Gruppo di Rifondazione ha presentato.

Dichiaro, pertanto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento 42.4.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 42.41, a firma del Governo ed agli emendamenti ad esso connessi.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 42 è tornato all'esame della prima Commissione dopo l'accantonamento in Aula. In Commissione non l'abbiamo esaminato proprio in quanto ci è stato preannunciato l'emendamento sostitutivo del Governo; ma questo emendamento in Commissione non è mai arrivato. Pertanto, abbiamo accantonato l'articolo 42 e i relativi emendamenti.

Certamente l'Aula nella sua sovranità può decidere quello che ritiene, ma ci troviamo, onorevole Zanna, nelle stesse identiche condizioni in precedenza da lei rilevate: io dividevo la sua impostazione, ma abbiamo dovuto subire l'impostazione della quarta Commissione, l'emendamento della quale, anch'esso non è arrivato in prima Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, vorrei precisare che il procedimento legislativo prevede un primo esame della materia da disciplinare nella commissione competente; successivamente l'Aula può emendare il testo del disegno di legge senza il parere, sui relativi emendamenti al testo, della Commissione di merito. Pertanto, se così non dovesse essere, di fatto l'Aula verrebbe esautorata del proprio potere di emendare qualunque disegno di legge.

Si passa, pertanto, all'emendamento 42.41 del Governo.

Onorevoli colleghi, non sorgendo osservazioni, dispongo di esaminare contemporaneamente l'emendamento interamente sostitutivo del Governo e tutti gli altri emendamenti ad esso connessi.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, non ho nessuna difficoltà ad accogliere la proposta della Presidenza. Ritengo, però, necessario per

l'andamento della discussione che il Governo risolva – non so come, ce lo dirà lo stesso Governo – un problema che esiste nel testo.

L'osservazione è la seguente: la Conferenza dei servizi e le modalità di procedura, di cui si parla nel testo, nella sostanza non precisano quale sia l'Amministrazione che procede al provvedimento.

Cioè, è previsto come si convoca, come si decide; i tempi, le modalità, tutto! Ma, infine, chi è competente ad emanare il provvedimento? Onorevole Assessore, nella formulazione del nuovo testo dell'articolo 42 non se ne fa menzione, per cui corriamo il rischio di introdurre un meccanismo con la presunzione di accelerare la procedura, ma che, alla fine, non individuando e non specificando l'organo competente per il provvedimento finale, non è operativo.

GALLETTI, *assessore alla Presidenza*. È l'Amministrazione competente.

CRISAFULLI. Competente a che cosa?

GALLETTI, *assessore alla Presidenza*. Se è un provvedimento del Sindaco, deve determinarlo l'Amministrazione competente.

CRISAFULLI. La prego di non valutarla così. Le faccio un esempio: chi definisce un provvedimento che riguarda parchi e riserve? Cioè, chi lo ha proposto o chi lo deve determinare?

GALLETTI, *assessore alla Presidenza*. L'organo che è competente.

CRISAFULLI. E dunque lo si deve scrivere. Ma siccome non è scritto, io dico o l'uno o l'altro, una delle due cose. Invece deve essere definito chiaramente, altrimenti abbiamo costruito un mostro che presume di affrontare la questione in forma organica, ma che alla fine non risolve nulla. Inoltre, non dobbiamo trascurare il fatto che in materia è intervenuta la normativa nazionale...

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. C'è scritto: "...competente ad emanare il provvedimento finale".

CRISAFULLI. Sì, lei legge il subemendamento dell'onorevole Piro.

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. No, è del Governo.

CRISAFULLI. Sì, ma come si individua?

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. "...competente ad emanare il provvedimento finale."

CRISAFULLI. Sì, ma noi sopprimiamo! Il problema è che non si capisce come ci si arriva. Fra l'altro, onorevole Tricoli, forse sarebbe utile raccordare questo testo con la normativa nazionale in materia, che è stata esitata da qualche giorno dal Parlamento nazionale, la quale normativa prevede anche il modo in cui si individua il soggetto che emette il provvedimento finale nonché una serie di procedure.

Per questo le chiedo: o lei è in grado di esplicitare il senso della procedura e rendere chiaro quale deve essere l'Amministrazione competente, o corriamo il rischio, anziché semplificare, di complicare la vita alle pubbliche amministrazioni.

ADRAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è sostanzialmente una seconda votazione dell'articolo 15, relativo alla Conferenza dei servizi.

Credo che il cambiamento più importante, che riguarda l'estensione obbligatoria della procedura e dei tempi della conferenza dei servizi anche per gli organi consultivi - per intenderci: il CRU e lo CTAR - è una richiesta specifica che abbiamo inserito all'interno dell'emendamento sostitutivo prima che l'esame del disegno di legge s'incepisse e prima che si passasse alla cosiddetta raccolta organica di tutti gli emendamenti, e quindi all'esame organico degli stessi, da cui potesse maturare una soluzione più efficace, più efficiente di questo importante - lo ritengo tale - strumento di cui si vuole dotare la pubblica amministrazione.

Questo articolo 42, che si propone di potenziare e rendere più efficiente lo strumento della conferenza dei servizi, migliora alcuni aspetti che spesso, invece, ne riducono la funzionalità. In particolar modo la funzionalità viene ridotta proprio rispetto alla necessità che i partecipanti che intervengono alla conferenza abbiano effettivamente capacità decisionale, proprio in ordine all'emissione del provvedimento, alla obbligatorietà che ogni singola amministrazione partecipante produca le sue determinazioni attraverso l'applicazione del meccanismo che veniva chiamato del silenzio-assenso e alla necessità di porre un termine certo entro il quale la Conferenza esprime il proprio pronunciamento definitivo, ancorché non unanime.

Allora, pur ribadendo la validità dei principi che erano stati sicuramente enunciati nel testo originale e nell'emendamento, è ovvio che su alcune questioni, su cui ora dirò, è assolutamente necessario procedere ad una riformulazione dello stesso per una maggiore chiarezza formale e soprattutto in merito ad alcuni contenuti dello stesso dispositivo.

Dicevo, il cambiamento più importante che si voleva sottolineare, necessario per evitare il fallimento del meccanismo nazionale, è quello di estendere l'obbligatorietà della procedura e dei tempi della conferenza dei servizi, anche agli organi consultivi, il cui comportamento era regolato da un altro articolo; mi riferisco al termine di centottanta giorni per l'emissione del parere.

Diversamente dal testo dell'emendamento del Governo viene meno, nell'emendamento a firma mia, il principio di maggioranza asimmetrica che è quel meccanismo per il quale, perché si registri la maggioranza, i presenti favorevoli più gli assenti devono essere meno dei presenti contrari. Questo tipo di maggioranza, nel nostro emendamento, viene sostituito, come per la Bassanini, dall'obbligo di ricorso al Presidente della Regione in caso di mancata unanimità, da presentare entro trenta giorni, trascorsi i quali si ricorre al silenzio-assenso. Quindi, il tempo massimo della procedura può ammontare a sessanta giorni.

Inoltre, nel nostro emendamento viene inserito l'obbligo della conferenza dei servizi in caso di opere pubbliche di un certo importo e di programmi di intervento e viene accorciato a trenta giorni il termine di preavviso della con-

vocazione, che si riduce a quindici giorni per i programmi di intervento in scadenza di finanziamento e a cinque giorni in caso di imperiosi motivi di urgenza. Viene altresì inserito lo strumento della riunione preliminare, che può accelerare notevolmente i tempi.

Sostanzialmente, nella riunione preliminare, con cinque giorni di preavviso, l'amministrazione precedente illustra progetto e documentazione in caso di programmi e progetti complessi.

È importante che l'amministrazione precedente, invece di perdere tempo rispetto all'oggetto della discussione, possa programmare una riunione in cui, in maniera anticipatoria, cominci a far decorrere i tempi e spiegare gli obiettivi e le problematiche inerenti.

Questo è uno degli elementi che riteniamo più importanti; il principio maggioritario previsto dal testo del Governo lo abbiamo sostituito introducendo il potere di surroga in quanto, anche tenuto conto di molta giurisprudenza, la Conferenza non può essere concepita come organo collegiale amministrativo che assimila i poteri dei componenti e la cui volontà viene manifestata ricorrendo al principio maggioritario.

È assolutamente necessario, alla luce anche dell'esperienza negativa che a livello nazionale si è registrata dall'uso di questo strumento, apportare tale modifica.

E pertanto, se non introduciamo questo concetto, che può realmente servire al Governo e alle amministrazioni per dare una risposta, ritengo che ancora una volta abbiamo fatto aria fritta.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io ero presente in prima Commissione quando la stessa ha esaminato l'articolo 42 ed i relativi emendamenti.

In quell'occasione, emersero alcuni punti la cui traduzione in termini normativi fu affidata al Governo stesso. Da qui il fatto che il Governo abbia presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo presente nel disegno di legge e che oggettivamente era un testo improponibile.

Il Governo, in particolare, si è rifatto per la formulazione di questo testo alla disposizione che in questo momento reca il disegno di legge

conosciuto come collegato alla finanziaria Bassanini, che ha già superato il vaglio del Senato e della Camera (e che deve ritornare al Senato dal momento che la Camera vi ha apportato notevoli modifiche) e che disciplina quasi interamente, *ex novo*, l'istituto della Conferenza dei servizi, ma anche tanti altri istituti che, invece, non sono presi in considerazione da questa normativa.

Peraltro, come già detto, il disegno di legge Bassanini non è ancora legge perché manca — chiamiamola così — la seconda lettura da parte del Senato e si annunciano, secondo quanto ci è stato riferito dagli uffici della Camera, alcune modifiche anche sostanziali al testo già elaborato, con particolare riferimento proprio all'istituto della Conferenza dei servizi.

Di conseguenza, signor Presidente, ritengo a questo punto di formulare una proposta al Governo.

Non c'è dubbio che sia un tema di estrema importanza, da affrontare rapidamente, è anche vero, però, che qualora non dovesse essere affrontato adesso e venisse affrontato fra venti o trenta giorni, poco o nulla cambierebbe. L'istituto della conferenza dei servizi, peraltro, così come risulta dal testo proposto, prima di poter essere effettivamente operativo avrà bisogno di qualche mese di tempo.

Dal momento che il Governo ha ritenuto di dovere ispirare la propria proposta alla normativa nazionale — scelta che ritengo di buon senso — non c'è alcun motivo che quanto viene fatto nel resto del Paese, se utile, non debba essere fatto anche nella nostra Regione.

E quindi, in considerazione del fatto che le modifiche in corso al Parlamento nazionale possono incidere anche su questa formulazione e, ulteriormente, in considerazione del fatto che vi sono altri istituti che disciplinano la legge Bassanini ma che trovano una cornice nella legge finanziaria (se non ricordo male nel comma 203 dell'articolo 2, che prevede gli accordi di programma, i contratti d'area, le conferenze dei servizi, gli accordi di programma-quadro e gli accordi di programma riferiti ad interventi singoli) formulo la seguente proposta al Governo: rinviando l'esame di questo articolo sulla conferenza dei servizi ad un momento in cui sarà più chiaro anche il quadro normativo nazionale che si determinerà, in modo che si possa affrontare

in maniera organica la questione degli strumenti della accelerazione delle procedure e della spesa che, in questo momento, affrontiamo soltanto per un aspetto, quello cioè della conferenza dei servizi, ma che ha tanti altri aspetti quali i contratti d'area, i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti di programma-quadro, che meritano una attenzione e una normazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana.

Francamente, mi sembrerebbe fatica sprecata dovere oggi produrre un testo che si vuole simile alla legislazione nazionale mentre questa sta cambiando o, comunque, sta evolvendosi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che da parte del Governo è stato presentato il seguente emendamento: sopprimere l'intero articolo 42.

ADRAGNA. Perfetto!

PRESIDENTE. Il Governo l'ha presentato non in quanto non condivide l'articolo 42, ma perché ritiene opportuno attendere la definizione della normativa nazionale per coordinare il testo.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 42 a firma del Governo. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Tutti gli altri emendamenti sono pertanto caduti.

Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento 42.14.1:

«Art. bis

4. All'art. 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, nel testo introdotto dall'art. 29 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, alla lettera b) sono eliminate le parole "a livello provinciale".

Lo pongo in votazione.

CINTOLA. Il Governo non lo illustra?

PRESIDENTE. È una proroga di termini. Qual è il problema, onorevole Cintola?

CINTOLA. Se il Governo lo illustra...

PRESIDENTE. Il Governo ritiene che si illustri da sé. Onorevole Cintola, procediamo nei lavori, per favore.

CINTOLA. No, Presidente, questa frase non è possibile...

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, se ha qualcosa da dire chiedi la parola. Vada a parlare, la prego!

CINTOLA. Signor Presidente, non si scaldi troppo. Vado a parlare perché ne ho diritto, non è lei a concedermelo.

PRESIDENTE. Ma che cosa vuole, onorevole Cintola?

CINTOLA. Ho chiesto che mi venga illustrato l'emendamento ed è mio diritto che me lo si illustri.

PRESIDENTE. Nessuno ha l'obbligo di illustrarle l'emendamento. Ha capito, onorevole Cintola? Lei, se non lo sa leggere, vota contro.

CINTOLA. Signor Presidente, la prego di moderare i termini e di avere un linguaggio consoni all'Assemblea. Io ho capito.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

*(La seduta sospesa alle ore 21.27
è ripresa alle ore 21.28)*

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, vorrei fare una considerazione: i deputati godono di un'indennità parlamentare consistente; i deputati, praticamente, lo diciamo al popolo, sono tra i cittadini d'Ita-

lia più privilegiati; possono pertanto permettersi il lusso di pagarsi i consulenti. Non esiste, infatti, l'obbligo del deputato proponente di illustrare e spiegare l'emendamento.

CAPODICASA. C'è la struttura dei gruppi per questo.

PRESIDENTE. È vero: ci sono anche i gruppi che ricevono contributi e quindi dispongono di esperti per fare tutto ciò. Ribadisco che non c'è la obbligatorietà del deputato proponente di spiegare al mondo che cosa vuole fare; c'è la obbligatorietà del deputato di informarsi su ciò che c'è scritto, per cui la richiesta di avere illustrato l'emendamento è una richiesta che con cortesia viene avanzata al deputato proponente, il quale per cortesia lo illustra, ben sapendo che spesso illustrarlo gli consente di persuadere gli altri deputati della validità del proprio emendamento. Nessuna norma, comunque, impone al deputato proponente di spiegare l'emendamento.

Invece, ciascun deputato ha il dovere di votare consapevolmente gli emendamenti, e può avvalersi al bisogno degli esperti, ampiamente remunerati con i contributi, alquanto consistenti, erogati ai gruppi parlamentari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cintola.

CINTOLA. Onorevoli colleghi, vorrei invitare il Presidente dell'Assemblea ad essere un po' più calmo, a non accalorarsi oltre - io non intendevo farlo accalorare - e peraltro ricordargli che la indennità, che sarà anche quella molto consistente, non gli consente di tenere una lezione cattedratica che non serve all'Assemblea, se non a farle perdere tempo.

Entro nella proroga dei termini dell'accelerazione della spesa, perché non è la stessa cosa. Ricordo, altresì, che di recente si è cercato di interpretare una norma e, financo l'interpretazione data dal Presidente, alla fine, è stata smentita dal firmatario dell'emendamento. E anche in altra occasione, come stamattina, il Presidente ha affermato che Cintola ha ragione quando vuole spiegato il senso di una emendamento dato che non sempre sono intellegibili.

Io non sono contrario a quest'emendamento se non comporta spesa; se comporta spesa non può essere fatto. Ma ciò non ha importanza, perché

non ha importanza quale sarà la risposta che mi darà il Presidente. Se quest'emendamento comporta spesa non è proponibile, perché prima di fare il bilancio non si possono fare leggi di spesa.

E questo emendamento comporta spesa! Lo affermo e lo riconfermo e concludo dicendo che è improponibile. Dopodiché l'Assemblea può pure votarlo: se noi sbagliamo, interviene il Commissario dello Stato.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGUGLIO, *assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Io credo che non si neghi a nessuno, in particolare all'Aula, l'illustrazione di un emendamento che, intanto, è finalizzato a prorogare i termini per agevolare le assunzioni nelle imprese. La legge precedente, infatti, cioè la legge che a sua volta ha prorogato il termine previsto dalla legge 27 del 1991, scadeva il 31 dicembre 1996; noi stiamo soltanto prorogando i termini facendo una norma che è sostanziale e non di spesa. Dall'altro, il comma 3 dello stesso articolo è di tipo organizzatorio. Cioè, in un certo senso, libera da alcuni lacci; in particolare, tenuto conto che noi abbiamo ispettorati provinciali del lavoro che non riescono a fare fronte a queste incombenze, cioè controllare se gli imprenditori posseggono i requisiti per accedere ai contributi, fermo restando che l'Ispettorato provinciale del lavoro competente eseguirà i controlli, noi stabiliamo con norma che, se ancora saranno previsti i contributi, saranno iscritti in bilancio e potranno essere erogati con una dichiarazione di conformità resa da un professionista iscritto all'albo, cioè da un consulente del lavoro o equiparato.

Credo, onorevole Cintola, che questo sia uno strumento così importante di politica attiva per il lavoro, che questo profilo sostanziale dovremmo considerarlo assolutamente prioritario rispetto a qualunque altra discussione e a qualunque altra polemica da riservare, a mio avviso, ad altri campi, ad altre materie e ad altri settori.

In questo senso il Governo raccomanda vivamente all'Aula l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

CINTOLA. Io voto contro!

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro gli altri emendamenti assorbiti o decaduti.

L'emendamento 42.15, a firma dell'onorevole Cintola, non essendo stato esaminato dalla Commissione competente è rinviato alla seconda parte della finanziaria.

CINTOLA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

La seduta è sospesa per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 21,35, è ripresa alle ore 21,45)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Si riprende l'esame dell'articolo 11.

Dò lettura dell'emendamento 11.7.1, presentato dal Governo:

All'articolo 11, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le spese correnti del bilancio della Regione, ferme restando le vigenti classificazioni economiche e funzionali, sono distinte in spese correnti di amministrazione e spese correnti operative. Le spese correnti di amministrazione concernono tutte le spese relative alla gestione del personale e all'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici.

"3. I direttori regionali, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese correnti di amministrazione nei limiti dei fondi assegnati in bilancio e propongono, ove se ne presenti la necessità, le variazioni di bilancio, fra capitoli compresi fra le predette spese correnti di amministrazione, con esclusione di quelli relativi a spese obbligatorie.

"4. Le variazioni di bilancio compensative di cui al precedente comma sono effettuate mediante decreti dell'Assessore regionale del bilancio e delle finanze".

Comunico che all'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

subemendamento 11.7 all'emendamento 11.7.1

Al comma 1, dopo le parole "definisce gli obiettivi" aggiungere le parole "conformemente agli strumenti programmatori regionali e agli obiettivi indicati da atti normativi nazionali ed internazionali di cui si ha obbligo di recepimento".

- dal Governo:

emendamento 11.6:

sopprimere il secondo comma;

- Al terzo comma modificare il capoverso con il seguente:

"3. I capitoli di spesa previsti nella rubrica 'Servizi generali' di ciascuna amministrazione rientrano nella competenza della pertinente direzione."

Al quarto comma eliminare l'inciso "che sono autorizzati ... medesimo."

La tabella A è soppressa.

- dagli onorevoli Piro ed altri,

emendamento 11.8 modificativo all'articolo 11:

Al comma 4, sostituire la parola "decreti" con la parola "provvedimenti".

- dall'onorevole Nicolosi,

emendamento 11.5:

aggiungere i seguenti capitoli: 18952 e 19048;

Nei capitoli relativi alle spese in conto capitale aggiungere il capitolo 58905.

- dagli onorevoli Granata e Formica,

emendamento 24.37:

Al comma 3 dell'articolo 11 le parole "Il direttore regionale" sono sostituite dalle parole "l'Assessore regionale o, previa delega, il direttore regionale".

Assessore Tricoli, la parte dell'emendamento 11.6, riguardante la soppressione del secondo comma è superata dall'emendamento 11.7.1 del Governo?

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Signor Presidente, l'emendamento 11.6 è interamente superato dall'emendamento 11.7.1 del Governo. Pertanto, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PIRO. Dichiaro, in considerazione dell'emendamento 11.7.1, di ritirare il subemendamento all'emendamento 11.7.1 testé annunciato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che all'emendamento 11.7.1 è stato presentato dalla Commissione il seguente subemendamento:

aggiungere il seguente comma 2 bis:

"Annualmente con la legge di bilancio verrà approvato l'elenco dei capitoli rientranti tra le spese correnti di amministrazione".

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 11.7.1 del

Governo, nel testo risultante. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente emendamento 11.7.1.2, a firma degli onorevoli Piro e Crisafulli:

- Il comma 4 è soppresso.

PIRO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Cintola e Calanna, il seguente emendamento:
All'ultimo comma dopo "decreti dell'assessore regionale del bilancio e le finanze" aggiungere "previo parere delle competenti commissioni di merito".

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

TRICOLI, *assessore per il bilancio e le finanze*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante.

CINTOLA. Io voto contro!

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro pertanto superati tutti gli emendamenti residui all'articolo 11.

Si riprende l'esame dell'articolo 12 e dei relativi emendamenti precedentemente comunicati e accantonati. Invito il deputato segretario a dare nuovamente lettura dell'articolo 12.

FORMICA, segretario ff.:

«Articolo 12
Programmazione e gestione
dei fondi extraregionali

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

'La Giunta, altresì, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera in ordine all'adozione dei programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dalla CEE. Delibera in ordine ai relativi cofinanziamenti a carico del bilancio regionale, nonché all'assegnazione dei finanziamenti comunitari e statali ai singoli rami dell'Amministrazione regionale'. Le deliberazioni sono trasmesse alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.

2. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari del territorio regionale è istituita presso la Presidenza della Regione la cabina di regia regionale come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

3. La cabina di regia regionale dipende funzionalmente dal Presidente della Regione. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale di Governo, sono nominati i componenti della cabina di regia in numero di cinque, di cui uno con funzione di presidente, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della stessa cabina di regia regionale scelti anche al di fuori dell'amministrazione regionale.

L'incarico dura fino a quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta.

Ai componenti della cabina di regia regionale spetta il trattamento previsto per i componenti della cabina di regia nazionale.

La cabina di regia regionale per i propri compiti può avvalersi di enti e di istituti di studi e di ricerca o di società di servizi secondo la normativa vigente, nonché dell'opera di consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Presidente della Regione che ne fissa anche il compenso.

Può essere assegnato alla cabina di regia il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione con il consenso dell'ente di appartenenza.

4. La cabina di regia regionale coordina i rapporti di cooperazione fra tutte le amministrazioni pubbliche di livello regionale ed infraregionale interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali, nonché i rapporti di collaborazione con la cabina di regia nazionale e con gli altri soggetti che gestiscono programmi comunitari. Sovrintende, altresì, alle attività di monitoraggio e valutazione delle risorse regionali destinate al cofinanziamento delle azioni comunitarie, anche per il tramite delle strutture di assistenza tecnica, di monitoraggio e valutazione previste dai programmi comunitari in materia di sviluppo regionale; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relative agli interventi attuativi della politica comunitaria; propone alla Giunta regionale iniziative amministrative, legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; convoca apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni insorte.

5. È altresì istituito un gruppo di supporto tecnico per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative d'intervento composto da personale dell'Amministrazione regionale con il compito di fornire indicazioni e pareri alla cabina di regia regionale. Al gruppo si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso del comma 3.

6. Presso la Presidenza della Regione è istituito lo sportello comunitario regionale posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, con il compito di fornire informazioni e consulenze a soggetti interessati pubblici e privati in materia comunitaria, dotato di personale regionale in possesso delle necessarie professionalità.

Le corrispondenti strutture istituite dalle amministrazioni locali e dagli enti territoriali sono tenute ad attivare sistemi di interrelazione con lo sportello comunitario regionale.

7. I direttori regionali sono responsabili dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali e dagli altri programmi comunitari, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.

8. Gli stessi direttori, in relazione alle materie all'ordine del giorno delle riunioni dei comitati di sorveglianza e degli altri organismi di partenariato, possono partecipare ai medesimi organi in rappresentanza della Regione.

9. Le riunioni di cui al comma 8 sono precedute da riunioni della cabina di regia regionale, integrata con gli assessori competenti nelle materie oggetto di valutazione, ove vengono individuate direttive ed orientamenti da seguire in seno al comitato di sorveglianza.

10. Delle riunioni dei comitati di sorveglianza e degli argomenti da trattare è data tempestiva comunicazione alla commissione CEE dell'Assemblea regionale siciliana, alla quale sono inviate relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi.

11. Alla Commissione CEE dell'Assemblea regionale siciliana sono trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del programma operativo plurifondo.

12. La cabina di regia, previo parere della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea, delibera in ordine ai criteri relativi alle erogazioni di contributi per l'attuazione di iniziative di interesse regionale che siano parzialmente finan-

ziate dall'Unione europea, nonché sui programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 11 del regolamento comunitario n. 4253/88 e successive modifiche ed integrazioni, e agli altri programmi, progetti ed iniziative non inserite nel programma operativo plurifondo alle quali la Regione sia chiamata a partecipare.

13. Le iniziative a cui può inoltre partecipare finanziariamente la Regione possono consistere in azioni volte ad eseguire regolamenti comunitari, in progetti pilota o in proposte o misure promosse o approvate dalla stessa Unione europea.

14. Nel caso in cui le iniziative di cui ai commi 12 e 13 prevedano o consentano la compartecipazione o il partenariato di altri soggetti, pubblici e/o privati, sono promosse le attività necessarie per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti interessati.

15. Il cofinanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 13 non può comunque superare il 30 per cento della spesa di esecuzione del singolo progetto e deve essere autorizzato dall'Unione europea.

16. Le deliberazioni assunte dalla cabina di regia sono trasmesse dal Presidente della Regione alla Commissione CEE dell'Assemblea regionale siciliana.

17. Il Presidente della Regione, sentita la cabina di regia in relazione alle competenze di cui al comma 4, convoca almeno ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:

a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;

b) definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;

c) definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie;

d) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari, nonché per la più efficace adozione delle norme comunitarie;

e) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;

f) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale per l'esame della competente commissione legislativa.

I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente commissione CEE.

18. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento della CEE, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi dei programmi e cofinanziamenti cui tali capitoli si riferiscono.

19. Con decreto del Presidente della Regione sono definite le modalità organizzative, procedurali e di funzionamento delle strutture costituite ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne la dotazione del relativo personale dell'Amministrazione regionale.»

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 12 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 12.22:

«Articolo 12

Programmazione e gestione dei fondi extra-regionali

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti comma;
'La Giunta, altresì, previo parere della Com-

missione per l'esame concernente l'attività della comunità europea, delibera:

a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea;

b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni a finalità strutturale adottati o da adottarsi da parte dell'UE a sostegno delle aree depresse;

c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonché sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari.

2. Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione o il partenariato di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.

3. Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'UE. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei comma 1 e 2 sono trasmesse alla commissione per l'esame delle questioni concernente l'attività della CEE.

4. I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonché dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.

5. Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli altri organismi di partenariato previsti dalla normativa comu-

nitaria e nazionale, possono partecipare a tali organismi in rappresentanza della Regione.

6. Le riunioni di cui al comma 5 sono precedute da riunioni della Cabina di regia regionale di cui al successivo articolo 12 bis, integrata con gli assessori competenti nelle materie oggetto di valutazione, ciò al fine di fissare le direttive e determinare gli orientamenti da seguire in seno al Comitato di sorveglianza.

7. Delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli argomenti posti all'ordine del giorno è data tempestiva comunicazione alla commissione per l'esame concernente l'attività della CEE, alla quale vengono inviate le relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata commissione sono, altresì, trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del Programma operativo plurifondo e delle altre iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione.

8. Il Presidente della Regione, in ottemperanza agli obblighi scaturiti dalla decisione CEE n. 2194 del 28.9.1995, istituisce sul territorio regionale lo 'sportello comunitario' con funzioni di documentazione e informazione su programmi ed iniziative finanziate, a vario titolo, dall'UE nonché con funzioni di supporto per l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati, di tali programmi ed iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari e/o statali. L'attività dello 'sportello' è organizzata presso la direzione dei rapporti extraregionali, che coordina altresì le medesime attività svolte anche mediante apposite convenzioni che il Presidente della Regione può stipulare con enti ed istituti sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, con enti locali territoriali, associazioni di categoria non aventi fini di lucro, ordini professionali, agenzie e società di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica.

9. Il Presidente della Regione, sentita la cabina di regia in relazione alle competenze di cui all'articolo 12 bis, comma 2, convoca almeno

ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:

a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;

b) definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;

c) definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie;

d) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari;

e) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;

f) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale per l'esame della competente commissione legislativa.

I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente Commissione CEE.

10. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento dei programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi di detti programmi e cofinanziamenti cui tali capitoli si riferiscono. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame concernente l'attività della CEE.»

Comunico che all'emendamento 12.22 del Governo è stato presentato il seguente subemendamento degli onorevoli Vicari e Bufardecì:

Al punto 1, lett. b), sopprimere le parole: 'a finalità strutturale' e 'a sostegno delle aree depresse'.

GIANNOPOLLO. C'era una linea apposita.

VICARI. La prima proposta non era così.

CRISAFULLI. È sbagliata.

VICARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ci sia stato un errore materiale nella stesura di questo comma, tant'è che anche in fase di discussione in Commissione bilancio alla presenza dei tecnici avevamo spiegato e si era convenuto sul perché non conviene mantenere questa dicitura.

I programmi di iniziativa comunitaria non hanno sempre finalità strutturali; ci possono essere programmi o aiuti emanati dalla Comunità europea non specificatamente per le aree depresse.

Se noi manteniamo questa dicitura, è implicita l'impossibilità, per la Sicilia, di partecipare a programmi o aiuti che non siano per aree depresse.

CRISAFULLI. Alla lettera a) è risolto.

VICARI. Ma alla lettera b), invece, c'è, e lo mantiene.

CRISAFULLI. La lettera b) è aggiuntiva ed è finalizzata solo a quegli interventi di carattere strutturale nelle aree depresse.

VICARI. Leggo testualmente alla lettera a): "delibera sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati per l'Unione europea". Ed alla lettera b): "delibera sui programmi di iniziativa comunitaria (che è diverso: i programmi di iniziativa comunitaria

non sono sempre gli stessi) nonché su tutti gli altri interventi e/o azioni" – in questo caso ampliamo con azioni; mentre là sono soltanto programmi, qua ci sono anche azioni – "a finalità strutturali, adottati o da adottarsi, a sostegno delle aree depresse."

Nella prima stesura dell'emendamento proposto dalla Commissione si è ritenuto opportuno per la Regione Sicilia non vincolare, esplicitando le parole "strutturale" e "a sostegno delle aree depresse" perché ci sono anche aiuti che non hanno finalità strutturali e che non sono indicati per le aree depresse. Se noi manteniamo, per esempio, la dizione "aree depresse" ci saranno aiuti o programmi a cui la Sicilia non potrà partecipare.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la preoccupazione dell'onorevole Vicari, nei fatti, sia infondata. Infatti, il testo che ci viene sottoposto al punto a) prevede la delibera sui programmi di intervento, sui fondi comunitari in genere, mentre al punto b) prevede la delibera sui programmi di iniziativa comunitaria, nonché sugli altri interventi di carattere strutturale finalizzati, sostanzialmente, alle aree depresse, che è una delle parti che il quadro comunitario di sostegno prevede nel suo seno. Il quadro comunitario prevede la possibilità di intervenire su un insieme di questioni; fra queste è previsto l'intervento specifico, con misure strutturali *ad hoc* per le aree depresse.

Questo elemento è specificativo rispetto al fatto che la Giunta delibera intanto su tutti gli interventi dei fondi comunitari, poi sulle iniziative comunitarie, nonché sui piani relativi alle aree depresse.

Ritengo che così come formulato sia sufficientemente preciso ed adeguato; e quindi penso debba essere accolto così com'è.

A mio avviso la preoccupazione avanzata dall'onorevole Vicari è infondata.

BASILE Filadelfio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE Filadelfio. Signor Presidente, credo invece che il subemendamento a firma degli onorevoli Vicari e Bufardeci sia opportuno perché – come sappiamo – gli interventi che hanno origine in sede comunitaria hanno finalità diverse: nell'ambito di quelli a finalità strutturale vi sono numerosi interventi per i quali è previsto in ogni caso il cofinanziamento regionale.

Conseguentemente, se non attrezziamo la nostra Regione per potere intervenire con un cofinanziamento anche per le azioni pilota, per le azioni innovatrici – tutti interventi che vanno moltiplicandosi e che nel futuro sono destinati ad aumentare notevolmente – rischiamo di far restare fuori la Sicilia dalla possibilità di accedere a queste ulteriori possibilità.

Fra l'altro, vorrei ricordare che ancora per poco, probabilmente fino alla fine del secolo, fino al '99, con la conclusione del P.O.P., la Sicilia rientrerà fra le regioni in ritardo di sviluppo, poiché con il prevedibile ampliamento della Comunità ai paesi ex socialisti, la Sicilia guadagnerà dei tassi che la escluderanno dalle regioni cosiddette "dell'obiettivo 1".

Per questi motivi il subemendamento è sicuramente opportuno e va approvato.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente ho molta difficoltà a credere che la Sicilia non abbia potuto usufruire dei finanziamenti dell'Unione Europea perché mancava la norma contenuta nell'emendamento 12.22. Noi siamo molto arretrati nella progettazione e nell'utilizzazione dei finanziamenti; abbiamo avuto l'enciclica" Vicari (se l'onorevole Vicari fosse cardinale la chiameremmo così senz'altro) che accusava il Governo di inattività, e ho l'impressione...

VICARI. E la conseguenza qual è?

DI MARTINO. Mi lasci parlare. Dicevo: ho l'impressione che il Governo, poiché è sempre preso dalla propaganda, ritiene che approvando l'emendamento-articolo 12.22 (per la verità, non c'è niente di stravolgente) adempia ad un

proprio obbligo politico. Invece, l'attività politica dell'attuale Governo e dei precedenti consiste nell'organizzare meglio l'amministrazione regionale, nel portare avanti un tipo di progettazione conforme alla normativa comunitaria. Nulla di ciò è stato fatto, e si viene a proporre una norma che si può pure approvare; ma che se non si approvasse non succedrebbe nulla, in quanto non conduce ad alcuna soluzione.

La perla di tutta la legge è la definizione della "sessione del governo". E mi chiedo: dove si è sentito dire che un Governo, anche nella "repubblica delle banane", indica una sessione di governo per portare avanti alcuni punti?

Ma l'azione quotidiana di un Governo non dovrebbe essere anche quella di utilizzare i fondi comunitari? Non ci si rende conto che più usufruiamo dei fondi comunitari e minori saranno le entrate percepite ai sensi dell'articolo 38? È proprio di oggi o di ieri (ormai abbiamo perduto un po' la cognizione del tempo), dinanzi ai 30.000 miliardi o ai 17.000 miliardi che rivendicava il Governo, la dichiarazione del Ministro Visco, il quale ha fatto anche lui i suoi calcoli e ne deduco che – secondo me – non sarà molto bravo in materia di contabilità.

Abbiamo i due estremi: da un lato, il governo regionale che è una specie di Sucato, il "mago dei soldi", e dall'altro lato il Ministro Visco che evidentemente non vuole dare nulla. Anche qui dobbiamo renderci conto che dobbiamo operare e lavorare con i fondi comunitari. E, quindi, più che prevedere una lunga serie di norme – come se si volesse coprire l'inefficienza, la incapacità del Governo – si porta avanti soltanto un articolo lungo, lunghissimo, che poi in sostanza non risolverà alcun problema.

Per quanto riguarda l'emendamento in discussione, francamente non riesco a comprendere quale sia l'utilità di depennare le parole "a finalità strutturali e a sostegno delle aree depresse".

Intanto non penso che saremo in grado di avere uno sviluppo tale per cui l'allargamento dell'Unione Europea verso i paesi dell'Est possa penalizzare l'Europa. Non mi pare per diverse ragioni. E, certamente, nessuno pensa che ci possa essere un governo italiano, di qualunque orientamento politico – centro-destra, centro-sinistra, di inciucio, di larghe intese – che possa mai accettare la penalizzazione del Mezzo-

giorno, che rappresenta oggi il vero problema del Paese, anzi il vero problema dell'Europa.

Se con questa formulazione non tutto passa dalla commissione Cee per il parere, io che non sono mai stato un sostenitore dei pareri delle commissioni dico che non è il caso di prendere in considerazione l'emendamento in discussione; se, invece, con questa formulazione verranno meno gli interventi comunitari – cosa che non credo – allora l'emendamento può essere valido. Se il Governo mi spiega che introducendo la lettera b) noi perderemo agevolazioni comunitarie, è giusto che l'emendamento venga accolto; diversamente, cerchiamo di portare avanti la nostra attività, il Governo cerchi di governare e l'Assemblea con le Commissioni cerchi di controllare il Governo. Le commissioni dei ruoli sono sempre errate e non servono certamente alla speditezza dell'azione amministrativa. Molte altre valutazioni potrebbero farsi sull'emendamento, che comunque non ritengo, nelle grandi linee, poi così stravolgente; dico soltanto che non serve assolutamente a nulla per l'azione del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 12.22.1 a firma degli onorevoli Vicari e Bufardecì. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che all'emendamento 12.22 dell'onorevole Piro è stato presentato il seguente subemendamento 12.22.2:

“Al comma 9, lettera f) sopprimere le parole “per l'esame della competente commissione legislativa”.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, approfitto per un brevissimo intervento sul merito complessivo dell'articolo pur se in generale condivido le valutazioni espresse dall'onorevole Di Martino: in Commissione ho avuto modo di dire che, a mio avviso, questo apparato normativo via via si è gonfiato fino a diventare elefantiaco e ridondante. Avendo previsto quasi tutto, se qualcosa non è stata prevista non si potrà fare, diventando questo quasi un regolamento o comunque un provvedimento molto di dettaglio. Al contrario, noi avremmo avuto bisogno di una normativa molto semplice, qualora effettivamente se ne fosse riscontrata la necessità, che rinviasse per il resto alle normali procedure amministrative. Ho l'impressione, invece, che con questo ridondante ed elefantiaco apparato normativo, a cui corrisponde una altrettanto ridondante ed elefantiaca attività amministrativa o para-amministrativa – come vedremo per la cabina di regia – stiamo complicando quelli che normalmente sono affari semplici. Infatti, stiamo rendendo complicato il semplice aggiungendo l'inutile. Non credo che con le previsioni della legge n. 28, del Testo Unico sull'Amministrazione regionale sia già oggi possibile fare tutto quello che c'è scritto in questo articolo e, in ogni caso, credo che poca attenzione si sia prestata alle sovrapposizioni che inevitabilmente si determineranno tra la Giunta, la sessione di Giunta, i vari comitati (infatti è prevista addirittura la partecipazione degli assessori alle riunioni della cabina di regia) e l'attività della cabina di regia.

Per quanto riguarda lo specifico dell'emendamento, signor Presidente, poiché alla lettera f) si fa riferimento agli adeguamenti che il Governo proporrà alla legislazione vigente, non vi è dubbio che il riferimento sia ad un disegno di legge. Il disegno di legge viene inviato all'Assemblea; sarà il Presidente dell'Assemblea a norma di Regolamento che deciderà di assegnarlo alla competente o alle competenti commissioni.

A me pare, quindi, che la dizione più corretta dovrebbe essere quella che si ferma all'invio, alla trasmissione del deliberato (riferito al disegno di legge) del Governo all'Assemblea regionale; poi provvederà il Presidente dell'Assemblea a norma di Regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 12.22.2, a firma dell'onorevole Piro. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 12.22 nel testo risultante.

ADRAGNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, la suddivisione dell'articolo 12 in più articoli – quello di cui stiamo parlando interamente dedicato a dettare criteri e competenze di programmazione e di gestione dei fondi extra regionali e, segnatamente, comunitari, l'altro espressamente dedicato a regolamentare le funzioni della cabina di regia regionale – è senz'altro condivisibile in quanto apporta una maggiore chiarezza formale rispetto alla originaria formulazione del testo del disegno di legge. Di contro, si deve rilevare che tale nuova formulazione non recepisce la sostanza degli emendamenti proposti dal Partito popolare e per i quali si era provveduto a fornire puntuale motivazione; era stato precisato, infatti, che quanto indicato scaturiva proprio dall'assoluta, ineludibile necessità di evitare che la cabina nascesse come un organismo privo nella sostanza di ogni potere specifico e quindi paradossalmente destinato a divenire un intralcio alle funzioni amministrative degli assessorati e dei rispettivi direttori generali.

Siamo consapevoli della necessità di introdurre questo organismo, come siamo consapevoli che, pur se propositivo, efficace ed efficiente

nella sua definizione, tale strumento – conoscendo i meccanismi del blocco dell'accelerazione della spesa pubblica, per una serie di problematiche da cui era conseguita in quest'ultimo periodo una serie di situazioni negative, e anche sulla scorta della fallimentare esperienza della cabina di regia nazionale, decretata appunto dalla mancata attribuzione alla stessa di effettivi poteri di esercizio dei compiti di coordinamento e di vigilanza – non può raggiungere gli obiettivi desiderati senza le modifiche che il gruppo del Partito popolare ha proposto.

In particolare, è il caso di sottolineare che oltre ad emendamenti marginali, comunque volti a rendere chiari e inequivocabili i compiti della cabina, avevamo previsto un potere sostitutivo diretto in caso di inadempienza di uno o più assessorati nella fase di avvio delle misure comunitarie; e ciò in quanto i ritardi nell'attuazione del P.O.P. regionale derivavano proprio dal fatto che gli assessorati competenti non avevano ancora compiutamente individuato i modi e gli strumenti procedurali di avvio dei programmi e in quanto il potere sostitutivo, in fase di attuazione delle misure, configurerebbe proprio indebite interferenze della cabina con le funzioni proprie degli assessorati.

L'altro aspetto riguardava i tempi certi e definiti entro i quali tale potere sostitutivo avrebbe dovuto decorrere ed essere esercitato; infatti, in assenza di termini, è fin troppo prevedibile la aleatorietà che assumerebbe l'esercizio del potere sostitutivo.

Quindi, fissare dei tempi attribuirebbe a questo istituto, e a questa fase di avvio, certezze di riferimento; certezze che attualmente, così come è formulato l'articolo, non ci sono.

I compiti di coordinamento e di vigilanza non solo dovevano essere esercitati per i programmi cofinanziati con i fondi strutturali – anche qua un'altra pecca – ma per qualsiasi altro programma comunitario, anche sperimentale, con l'ovvio obiettivo di creare *ab initio* le condizioni per una programmazione e gestione integrata delle risorse di provenienza dell'Unione europea.

Dopo di che, abbiamo anche presentato degli emendamenti *ad abundantiam*, volti proprio al perseguimento degli obiettivi. Nessun riferimento, nessuna traccia, nessuna condizione a tal proposito si trova, infatti, nell'articolo 12 bis, che ridisegna, pur anche con miglioramenti for-

mali, una cabina di regia identica di fatto a quella identificata dall'originario articolo 12 e, pertanto, destinata a costituire un organismo pletorico ancorché formalmente dovuto, potenzialmente di ulteriore intralcio alla non certo efficiente gestione dei fondi comunitari. Quanto meno se ci riferiamo a quella sino ad oggi registrata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente emendamento 12.23:

«Articolo 12 bis

1. Al fine di consentire una efficace utilizzazione sul territorio regionale dei fondi strutturali comunitari di tutte le risorse, comunitarie e statali, è istituita presso la Presidenza della Regione la Cabina di regia regionale - di seguito denominata 'Cabina' - con funzioni di coordinamento, stimolo, promozione, verifica e controllo delle relative azioni di intervento.

2. Compiti della Cabina, da svolgere in rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica, sono:

a) coordinare i rapporti di cooperazione fra tutte le amministrazioni pubbliche, sia regionali che extraregionali interessate agli interventi finanziati dai fondi strutturali, nonché i rapporti di collaborazione con soggetti che gestiscono programmi ed interventi comunitari;

b) promuovere iniziative atte sia ad assicurare la piena e tempestiva utilizzazione da parte dell'Amministrazione regionale delle risorse comunitarie sia a controllarne e verificarne l'attuazione;

c) verificare, anche sulla base di indici predefiniti, l'andamento e l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relative agli interventi attuativi della politica comunitaria;

d) partecipare all'azione di monitoraggio e valutazione delle risorse regionali destinate al

cofinanziamento dei programmi ed iniziative comunitarie, tramite le apposite strutture di monitoraggio e valutazione previste dai programmi operativi plurifondo Sicilia;

e) assicurare l'interazione con la Cabina di regia nazionale, promuovendo incontri periodici e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e l'opportunità;

f) assicurare l'interazione con i responsabili delle amministrazioni e degli organismi pubblici e/o privati comunque interessati all'attuazione degli interventi finanziati da programmi e iniziative comunitarie, sì da favorire circolarità, celerità ed immediatezza dei flussi informativi e massima trasparenza e pubblicità delle informazioni;

g) formulare al Presidente della Regione e alla Giunta regionale proposte in ordine ad iniziative amministrative, ovvero legislative o regolamentari per una più tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per una accelerazione delle relative procedure;

h) proporre al Presidente della Regione la convocazione di apposita conferenza dei servizi per la soluzione di questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni;

i) proporre al Presidente della Regione in caso di parziale o mancata attuazione, da parte dell'amministrazione responsabile, di programmi e/o interventi finanziati dall'Unione europea, la nomina di commissari *ad acta* che provvedano in sostituzione dell'amministrazione inadempiente;

l) riferire al Presidente della Regione e alla Giunta regionale sullo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative finanziate dall'Unione europea, sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e delle risorse a disposizione per i futuri interventi.

3. La Cabina dipende funzionalmente dal Presidente della Regione. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale sono nominati componenti della Cabina in numero di cinque, di cui uno con

funzione di presidente, tutti con specifica esperienza professionale nelle materie di competenza della stessa Cabina, scelti al di fuori dell'amministrazione regionale.

L'incarico dura fino a quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta.

Ai componenti della Cabina spetta una indennità non pensionabile, la cui misura è pari al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con 18 anni di attività; per il presidente della Cabina, è prevista stessa indennità maggiorata del 15 per cento. I componenti della Cabina non possono esercitare, a pena di decadenza pronunciata dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, previa diffida, attività professionali o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri della Cabina.

La cabina per i propri compiti può avvalersi di enti e di istituti di studi e ricerche e di società di servizi, nonché di consulenti per studi, ricerche e divulgazioni su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Presidente della Regione che ne fissa anche il relativo compenso.

4. La Cabina eserciterà collegialmente le attribuzioni di cui al comma 2. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese. La Cabina per l'espletamento dei propri compiti ed in particolare per assicurare i necessari rapporti sia con le amministrazioni e gli organismi pubblici e/o privati interessati ai programmi ed alle iniziative finanziate e/o cofinanziate a vario titolo dall'UE e/o dallo Stato, sia con la Cabina di regia nazionale, fissa le modalità operative ritenute più idonee per l'assolvimento di tali compiti. È, altresì, compito della Cabina definire, ad inizio di ogni anno, un programma di lavoro per la propria attività e predisporre i relativi aggiornamenti sulla base dell'azione di verifica e monitoraggio di cui al comma 2, lettera d), nonché sulla base delle indicazioni emerse a seguito delle riunioni tenute con i responsabili dell'amministrazione e degli organismi, pubblici e/o privati, attuatori e/o gestori di interventi finanziati con fondi strutturali e statali, di programmi e iniziative comunitarie.

5. Il presidente della Cabina, nei limiti dei compiti ad essa assegnati, è responsabile dell'attività svolta dalla Cabina. Esso inoltre:

a) convoca le riunioni della Cabina, fissando l'ordine del giorno, dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle delibere adottate;

b) trasmette al Presidente della Regione il programma di attività, di eventuali aggiornamenti di cui al comma 4, nonché la relazione finale sull'attività svolta nell'anno dalla Cabina;

c) cura i rapporti con la Cabina di regia nazionale. Il Presidente e i componenti della Cabina per esigenze di servizio possono effettuare missioni sul territorio estero o nazionale.

6. Il contingente di personale da utilizzare ai fini del funzionamento dell'attività della Cabina viene stabilito in un massimo di venti unità. Nell'ambito di tale contingente sono compresi un dirigente superiore e nove unità con qualifica di dirigente amministrativo e/o tecnico ed equiparati scelti tra personale con provata esperienza nei settori economico, giuridico, urbanistico e gestionale; cinque assistenti amministrativi e/o tecnici; due operatori informatici e tre archivisti dattilografi. Il suddetto personale viene scelto con le modalità di cui al comma successivo fra quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione regionale. Può essere altresì comandato nei limiti del contingente suindicato, il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione con il consenso dell'ente di appartenenza. In considerazione di comprovate esigenze di servizio il personale addetto alla Cabina può essere autorizzato dal Presidente della Cabina ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario con le modalità previste dalla normativa vigente.

7. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 6, può inoltrare apposita domanda di inserimento nell'organico della Cabina, alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei servizi generali - che nei successivi trenta giorni predispone gli elenchi degli aspiranti idonei secondo i requisiti di

cui al comma 6 e li inoltra alla Cabina che determina il contingente nominativo dandone comunicazione, per i conseguenti adempimenti, alla Direzione del personale.

8. Le spese autorizzate ai commi 3, 5 e 6 a decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono determinate annualmente a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.»

Comunico che allo stesso sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

subemendamento 12.22.2 degli onorevoli Bufardecì e Vicari:

Al comma 2, dopo la lettera 1), aggiungere il seguente capoverso:

“Della propria attività la cabina di regia informa tempestivamente la Commissione Cee dell'Assemblea regionale siciliana alla quale vengono inoltre trasmesse le decisioni di volta in volta assunte”;

– dal Governo:

subemendamento 12.23.1 all'emendamento sostitutivo 12.23:

al comma 3, secondo capoverso' dopo le parole: 'una indennità' sono soppresse le parole da 'non pensionabile' fino alla fine del periodo;

emendamento 12.23.1, dell'onorevole Piro:

Al comma 3 sostituire da "in numero di cinque" a "è rinnovabile una sola volta" con le parole "il segretario generale, i direttori delle direzioni dell'Assessorato alla Presidenza e il direttore dell'Ufficio legislativo e legale”;

emendamento 12.23.2, dell'onorevole Piro:

Al comma 6 è soppresso l'ultimo periodo.

emendamento 12.23.3, dell'onorevole Piro:

Al comma 2, lettera 1) aggiungere dopo le parole: "giunta regionale" le seguenti: "ed alla commissione CEE dell'ARS”;

subemendamento 12.22.2 bis all'emendamento 12.22.2

Le parole "Commissione CEE dell'ARS" sono sostituite dalle parole "1'ARS”;

emendamento 12.2.1 del Governo:

All'articolo 12, dopo il comma 19, è inserito il seguente comma:

“In relazione alla vigente normativa nazionale sui patti territoriali la Presidenza della Regione – direzione regionale per la programmazione – esercita attività di informazione, impulso e coordinamento attuativo degli stessi nell'ambito della Regione.”

MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poc' anzi avevo concordato con la decisione di questa Presidenza di non accogliere l'emendamento relativo alla pesca del tonno e del pesce spada perché comportava una spesa; l'ultimo comma di quell'articolo era sostanzialmente identico all'ultimo comma di questo lunghissimo articolo – pari ad un intero disegno di legge – che ci presenta oggi il Governo.

Chiedo, pertanto, alla Presidenza, per ragioni di equità, di considerare, inammissibile il suddetto emendamento 12.23.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il senso di questo emendamento del Governo è cogliere quella che era stata l'ipotesi propositiva della commissione CEE dell'Assemblea regionale siciliana: cioè, in quella sede si ritenne necessario sottoporre al Governo la necessità di attrezzare la Regione della cabina di regia.

Personalmente ritengo che lo sforzo che è stato fatto meriti quanto meno una certa attenzione, tenuto conto peraltro che l'articolo è molto complesso e che ad esso si riferiscono una serie di emendamenti che ne modificano ulteriormente la valenza. E, inoltre, allo scopo di evitare rischi di compatibilità con il testo della Finanziaria, chiedo di accantonare l'articolo fino a domani mattina, consentendo in

tal modo agli uffici e ai parlamentari di acquisire tutti gli elementi per una serena valutazione del testo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in linea di massima non mi oppongo alle richieste di accantonamento e anche questa volta non mi opporrò, ma al di là del problema dell'accantonamento, ritengo sia opportuno da parte della Presidenza dell'Assemblea e da parte della Presidenza della Regione rivedere con grande attenzione il contenuto di questo articolo col quale stiamo dando vita ad un organismo che è un mostro: un organismo, composto da soggetti esterni all'amministrazione, con funzioni di amministrazione attiva; è una mostruosità! Addirittura è previsto, onorevole Drago, che il presidente della Cabina di regia autorizzi lo straordinario ai dipendenti della Regione! O, ancora, è addirittura previsto che la 'Cabina' - neanche il presidente della 'Cabina', ma la 'Cabina' globalmente; cioè, tutti e cinque i suoi componenti - decida nominativamente quale personale della Regione debba andare alla stessa cabina! Per non parlare poi di tutto il resto e delle centinaia di milioni, forse miliardi, di spesa che questa normativa comporta! Che è spesa immediata, diretta perché è prevista senza che si debba ricorrere al meccanismo del rinvio, in quanto ci sono decreti, impegni che vengono assunti dall'amministrazione.

In conclusione, quindi, una riflessione più attenta potrebbe portare anche a valutare la possibilità del rinvio dell'esame di tutta la materia. Peraltro, non bisogna trascurare il fatto che, riproducendo né più né meno la Cabina di regia nazionale, né più e né meno si riprodurranno gli stessi problemi che fino a questo momento hanno impedito, a livello nazionale, appunto alla Cabina di funzionare.

Quindi, non mi sembra una scelta molto acuta quella di proporre un organismo la cui sperimentazione in campo nazionale ha già manifestato notevoli aspetti negativi, oltre che moltissime difficoltà operative.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la Cabina di regia sia necessaria, però se efficiente, snella, capace di supportare l'azione del Governo. Quella che è uscita dall'emendamento del Governo, invece, mi sembra un mostro che appesantirebbe peraltro l'azione governativa.

Ma ci vogliamo rendere conto, onorevoli colleghi, che, se dovesse passare l'articolo così formulato, o falliamo l'obiettivo oppure creiamo altre difficoltà?

Intanto voglio dire che il Governo regionale su questa vicenda pensava sin dall'inizio di fare una specie di gabinetto della Giunta; ricordo che nella prima proposta la Cabina di regia era formata dal Presidente della Regione più quattro assessori (e, caso strano, mi pare che gli assessori corrispondessero ai quattro partiti della maggioranza, senza tenere conto delle esigenze delle singole amministrazioni). Dopo ci si è resi conto che, se gli assessori non avevano tempo di seguire le incombenze correnti, figuriamoci se avrebbero potuto seguire tutte le questioni che nascevano con la Cabina di regia per potere sfruttare al meglio tutte le agevolazioni statali ed extranazionali, cioè comunitarie!

La prima questione che voglio porre all'attenzione del Governo, e quindi mi associo ai colleghi che hanno sollecitato il rinvio...

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, le chiedo scusa, siamo già orientati ad accantonare l'emendamento.

DI MARTINO. Vorrei dare dei brevi suggerimenti. Ritengo, per esempio, che non si possa mai pensare di scegliere i componenti della cabina di regia tra persone estranee all'amministrazione; questo principio di per sé solo è sbagliato. Si può dire "anche al di fuori dell'amministrazione regionale", ma stabilire per principio che un direttore regionale, un funzionario della Regione non possono essere componenti della cabina di regia è una scelta che intanto mortifica l'apparato regionale e inoltre è troppo onerosa per la Regione.

Per quanto riguarda il compenso, onorevole Presidente della Regione ed onorevole asses-

sore, quando voi prevedete, per legge, che debba essere commisurato alla remunerazione di un direttore regionale con 18 anni di attività, mi chiedo se sia mai concepibile che una persona, altamente qualificata e professionalizzata, lasci la propria attività per quattro anni per dedicarsi alla Cabina di regia.

CRISAFULLI. Non c'è scritto così, c'è scritto che non devono essere in conflitto.

DI MARTINO. Non è un problema di conflitto, il problema è che, se noi vogliamo persone qualificate, bisogna fare le dovute ricerche di mercato per trovarle; non possiamo predeterminare, però, per legge il compenso per i componenti la Cabina di regia, altrimenti non troveremmo certamente persone altamente professionali, di grande capacità e qualità.

Forse il Governo riuscirà a collocare qualche "galoppino elettorale" o qualche "cliente" al quale qualcuno rilascia l'attestato di esperto in materia di politica comunitaria o di sviluppo per il Mezzogiorno. Non significa nulla dire che non devono essere in conflitto di interesse - è chiaro! - il punto è che, così come è formulato l'emendamento, voi non riuscirete mai a formare una Cabina di regia che si rispetti.

L'altra questione riguarda l'eccessivo potere che viene dato al presidente della Cabina di regia, che diventerebbe una sorta di direzione regionale; un altro gruppo di lavoro con cinque direttori regionali.

Ritengo pertanto che l'emendamento debba essere modificato. Aggiungo, infine, che si pone comunque anche il problema della spesa: non a caso la prima proposta era di potere scegliere anche all'esterno dell'amministrazione regionale; invece, così come formulato, certamente l'emendamento non è ammissibile in quanto manca della copertura di spesa.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Presidente, onde evitare che qualcuno mi dica che perdo anch'io l'occasione per tacere, intervengo brevissimamente per motivi di opportunità, rivolgendomi in particolare

al Presidente della Regione. Abbiamo in corso, onorevole presidente, il POP che deriva dal quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-'99. Siamo al 1997 e di questo QCS 1994-'99 abbiamo utilizzato, sinora, solo il trenta per cento. Di questo trenta per cento, peraltro, devono ancora essere emessi i decreti per consentire agli enti locali beneficiari di dare inizio alle opere.

Se creassimo in questo momento, con l'approvazione di questo disegno di legge, altri lacci e laccioli, certamente vanificheremmo il QCS e il POP 1994-99. Non ne valuto il merito - se è una legge giusta o sbagliata - né faccio riferimento a tutte le argomentazioni egregie addotte dall'onorevole Di Martino, però, a mio parere, onorevole Presidente della Regione, se stasera approviamo la Cabina di regia, rischiamo di vanificare la possibilità di utilizzare i proventi europei per il POP 1994-'99, tenuto conto che i tempi necessari all'espletamento degli adempimenti per l'insediamento della stessa sono tempi molto lunghi.

Conseguentemente, vorrei suggerire all'onorevole Presidente della Regione di realizzare prima il restante 70 per cento - perderemmo altrimenti circa 2.000 miliardi di lire - dopo di che, tra qualche mese, dopo che il relativo bando sarà pronto e avremo messo al sicuro il cofinanziamento europeo, potremmo forse affrontare, con maggiore dovizia di particolari, anche la istituzione di una Cabina di regia.

Preciso inoltre che non sono contrario all'accantonamento, ma sono consapevole del fatto che domani mattina, signor Presidente dell'Assemblea, il problema non l'avremo superato.

Ribadisco, quindi, che se aggiungiamo ulteriori lacci e laccioli, a mio avviso rischiamo di perdere il finanziamento europeo.

PRESIDENTE. Se non sorgono osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 12.23 e degli altri emendamenti ad esso collegati, compreso il subemendamento 12.22.2 bis, a firma dell'onorevole Piro, all'emendamento 12.22.2.

VICARI. Chiedo di parlare sulla proposta dell'onorevole Lo Giudice.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato già accantonato.

VICARI. Chiedo la parola soltanto per fare una proposta che ritengo più concreta ed utile.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con la posizione e la proposta dell'onorevole Lo Giudice, che vorrei però ampliare in modo da renderla più produttiva per l'articolo 12 e per i lavori parlamentari di domani.

Rispetto alla stesura iniziale della finanziaria e dell'articolo 12, l'emendamento amplia molto la volontà che con quell'articolo il Governo manifestava.

Allora, se si accettano alcune perplessità – come mi sembra che da parte del Governo si possano accettare – avanzate da alcuni colleghi in precedenza intervenuti, domani, accantonando questa sera l'articolo, si potrebbe, in una riunione preliminare alla seduta d'Aula, stabilire una nuova formulazione del testo che comunque salvaguardi il principio che istituisce la Cabina di regia.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, il Governo è d'accordo sull'accantonamento dell'emendamento relativo alla Cabina di regia?

PROVENZANO, *Presidente della Regione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Resta, pertanto, stabilito nel senso prima concordato.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 37.2:

«Articolo 37 bis

Applicazione D.P.R. 20 aprile 1994 n. 36

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge si applicano nell'Amministrazione regionale le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 e del Decreto del Ministro del Tesoro 4 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27/4/1995.

2. Entro il termine di cui al primo comma

l'Assessore regionale per il Bilancio e le finanze emana le relative modalità attuative.»

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

PETROTTA, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti 14.6.1 bis e 14.6.1, in precedenza accantonati. Ricordo in particolare che l'emendamento 14.6.1, riguardante la Resais, era stato ripreso dall'onorevole Drago.

Do nuovamente lettura degli emendamenti:

– dall'onorevole Grippaldi, a nome della III Commissione:

subemendamento 14.6.1 bis:

Alla fine aggiungere 'sino alla dismissione di cui al comma 1 trova applicazione il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7';

– dalla Commissione:

emendamento 14.6.1:

5. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1.8.1990, n. 18, è abrogato.

DRAGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parliamo di povertà, non parliamo di ricchezza e non parliamo assolutamente di emendamenti che possano influire sull'effimero.

I proponenti, sia l'onorevole Grippaldi, nella qualità di presidente della III Commissione – Commissione che ha dato parere favorevole – ed il Presidente della Commissione Finanza, onorevole Petrotta – anche lui come Presidente

della Commissione e non come singolo deputato – lo hanno proposto ed io stamattina l'ho fatto mio, perché questo emendamento potrebbe consentire la garanzia soprattutto di livelli occupazionali esistenti, cioè la garanzia comunque di salvaguardia di posti di lavoro, cioè di lavoro per famiglie e padri di famiglie.

E non è un modo vecchio di affrontare il problema. Non lo è intanto perché questa, così come è stato detto stamattina dall'onorevole Battaglia, è una strada che non solo è stata già approvata dall'Assemblea regionale per ben tre volte nella passata legislatura, ma tra l'altro è stata ipotizzata anche dal Governo e, in particolare, dall'Assessore Castiglione, sia nel confronto avuto con i lavoratori che in dibattiti giornalistici.

D'altra parte non è che ci sia una strategia diversa; io non ho nessuna difficoltà a dire che si è criminalizzata fin troppo la Resais; la Resais invece, a mio avviso, costituisce un esempio – forse il primo esempio in Italia ma certamente il primo in Sicilia – di lavoro, di ipotesi di lavoro interinale. Alla Resais è confluito negli anni, da parte delle aziende che sono andate in liquidazione, che comunque non sono rimaste sul mercato, personale utilizzato da altri enti, soltanto pubblici.

Noi personalmente riteniamo che, soprattutto in un momento in cui gli strumenti di flessibilità nel mercato del lavoro, come il lavoro interinale, prenderanno piede, certamente la Resais potrà essere utilizzata, potrà essere ampliato il suo raggio di azione e potrebbe anche essere sperimentata una sorta di ipotesi di lavoro interinale, non solo nel pubblico ma anche nel privato, per rendere anche produttiva, non dipendente soltanto dalle casse regionali, l'esperienza della Resais.

Ma ci sono aziende, di cui si parlava stamattina, come la Gecommeccanica, l'IMAC, la SCAM, e comunque aziende a totale partecipazione regionale, che sono state costrette, da parte della Regione siciliana e da parte dei governi che si sono succeduti nel corso degli anni, a chiudere.

Nel momento in cui i governi della Regione, e per esso i vari commissari succedutisi hanno fatto divieto di assumere commesse a queste aziende, non c'è dubbio che se n'è dichiarata la morte senza dare alcuna possibilità alternativa ai dipendenti delle stesse aziende.

Pertanto il problema, a mio avviso, non va posto nei termini tradizionali, e cioè con la Regione come ammortizzatore sociale – cioè, la Resais come ammortizzatore sociale – ma va posto nel senso che, nelle more di dare una ridefinizione delle partecipazioni regionali, delle dismissioni, nelle more quindi di darci una strategia dello sviluppo che ancora stenta a decollare qui in Sicilia, bisogna comunque trovare degli strumenti che possano salvaguardare i livelli occupazionali.

Aggiungo che non ho difficoltà, in questo momento, a ritirare l'emendamento se il Governo questa sera ci rassicura in tal senso. Non possiamo questa sera stabilire che da dopodomani avremo tanti padri di famiglia senza il posto di lavoro; il Governo ci deve tranquillizzare nel senso di assumere iniziative che possano garantire i livelli occupazionali. Che non si debbono necessariamente garantire con la Resais: la Resais è l'ultima spiaggia, l'ultima sponda. I livelli occupazionali possono essere garantiti, così come avevamo chiesto alcuni mesi fa, eliminando il divieto nelle assunzioni delle commesse da parte di queste aziende; aziende che, è vero, sono in liquidazione e quindi (è il solito circolo vizioso: il cane che si morde la coda) non possono assumere commesse, e non potendo assumere commesse sono destinate a morire, cioè sono destinate comunque a perdere posti di lavoro.

E allora il Governo deve dare una soluzione a queste aziende e a questi lavoratori. Non si vuole utilizzare lo strumento della Resais? Bene, si utilizzino altri strumenti, si dia allora autorizzazione al commissario degli enti economici di potere eliminare il divieto di assunzione delle commesse; si ponga fine in questo momento alle procedure della liquidazione delle aziende! Una strategia il Governo la deve pur dare a noi e, ritengo, in ultima istanza ai lavoratori!

Pertanto, per le cose che stiamo dicendo, per gli interventi di questa mattina che, ritengo, volevano andare tutti in questa direzione, se il Governo ci fornisce queste garanzie, non ho nessuna difficoltà a ritirare questo emendamento che ha suscitato scalpore; scalpore per i pregiudizi che ci sono circa l'utilizzo di questi strumenti e particolarmente lo strumento della Resais.

Si tratta di uno strumento di salvaguardia, ma è l'ultima sponda, perché abbiamo chiesto altre

soluzioni. La richiesta sostanziale, però, è la possibilità di lavorare e cioè dell'assunzione di responsabilità, dell'assunzione di commesse. Nel momento in cui c'è il divieto, allora abbiamo dichiarato la morte dell'azienda e la morte di questi lavoratori, di queste famiglie.

Rispetto, quindi alle garanzie che il Governo ci fornirà, noi non abbiamo nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento.

PROVENZANO, *presidente della Regione*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVENZANO, *presidente della Regione*.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Drago certamente pone un problema reale, concreto e ineludibile. Il Governo nell'emendamento ha contestato che quella indicata fosse la strada per risolvere il problema oggettivo e concreto, quello di aziende in liquidazione, che come tali non possono lavorare, ma che, se anche lavorassero, perderebbero più degli stipendi. E, quindi, da una parte la necessità che le liquidazioni che sono state deliberate da questa Assemblea vadano avanti, dall'altra parte chiaramente il dramma di coloro che rischiano di perdere il posto di lavoro.

Il Governo ha manifestato, e lo riconfermo, l'impegno a trovare soluzioni alternative nel più breve tempo possibile. Il Governo non ritiene che la soluzione alternativa sia la Resais, ma, se l'Assemblea lo richiede, si impegna in questa sede a fare in modo che le liquidazioni di queste aziende non significhino l'irrimediabile perdita del posto di lavoro delle maestranze.

Certamente in questo momento il Governo non può dire qual è lo strumento attraverso il quale ciò possa e potrà effettuarsi, però si impegna a trovare la soluzione del problema che si voleva risolvere con questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Drago, dopo le dichiarazioni del Presidente della Regione ritira l'emendamento?

DRAGO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo già avuto modo di annunciare, qualora si fosse verificata questa ipotesi, che avrei ripreso entrambi gli emendamenti, quello dell'onorevole Petrotta e quello dell'onorevole Grippaldi, e quindi dell'onorevole Drago. E ciò per due ragioni.

PRESIDENTE. Lei non può riprendere gli emendamenti, perché sono stati presentati dalla Commissione; lei non ha il potere di sostituire la Commissione.

BATTAGLIA. Signor Presidente, gli emendamenti non sono presentati dalla Commissione: l'emendamento dell'onorevole Petrotta è stato presentato in Aula ed è stato dall'Aula trasmesso alla Commissione competente, la quale...

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, l'emendamento Petrotta è firmato nella qualità di presidente della Commissione; l'emendamento Grippaldi nella qualità di presidente della Commissione.

BATTAGLIA. Nemmeno l'onorevole Drago questa mattina lo avrebbe potuto riprendere, in verità.

PRESIDENTE. No, l'onorevole Drago questa mattina lo riprendeva come componente della Commissione.

BATTAGLIA. Va bene, lo riprenderà l'onorevole Crisafulli che fa parte della Commissione. Signor Presidente, troveremo un componente della terza commissione ed un componente della seconda commissione che faranno propri gli emendamenti in discussione.

Affermo ciò in quanto la dichiarazione del Presidente della Regione non è convincente. Ed io non mi attesto su questa posizione per una questione di principio, ma perché da tre anni ormai quest'Aula affronta questo problema e da tre anni sentiamo dire che la soluzione deve essere alternativa, adeguata, organica. Finora però

non ho sentito nessuna soluzione che fosse o alternativa o organica o adeguata.

Cioè si dice sempre che la questione è all'attenzione del Governo, ma non si profila alcuna soluzione. E nel frattempo sono passati tre anni, le aziende sono in crisi e la Regione per pagare gli stipendi ha finora stanziato 10 miliardi. In conclusione, prima di trovare soluzioni alternative, adeguate ed organiche, forse ne dovremo stanziare altri dieci.

Al di là di questo aspetto ho sentito una cosa, per certi aspetti anche incredibile: il Presidente della Regione ha detto che farà in modo che le procedure di liquidazione non porteranno al licenziamento.

Onorevole Presidente, preciso intanto che le procedure di liquidazione possono riguardare solo due delle tre aziende in quanto per una il licenziamento è già avvenuto. Quindi, il Governo che cosa vuole garantire? E le voglio ricordare che quando si è in liquidazione gli amministratori della società non hanno alternative. Per un'azienda in liquidazione che non ha più commesse, e non ha più commesse per decisione del commissario che il Governo ha nominato, la procedura di liquidazione è un fatto obbligatorio per il codice civile, e tale procedura comporta obbligatoriamente il licenziamento. Non c'è alternativa. Il Governo può assumere gli impegni per le cose che dipendono dal Governo, ma per le cose che dipendono dagli amministratori delle società non può assumere nessun impegno. Quindi, non c'è dubbio che si tratta di un impegno formale, che serve solo a superare l'impasse e a licenziare 83 persone.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento in questione è stato ripreso dagli onorevoli Capodicasa, Battaglia, Giannopolo, Crisafulli.

CAPODICASA. No, non lo faccio mio.

PRESIDENTE. Mi correggo: l'emendamento viene ripreso dagli onorevoli Battaglia, Crisafulli, Zago e Liotta. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Piro, aggiuntivo all'emendamento 14.6.1 bis:

- aggiungere il seguente comma:

«Norma interpretativa

L'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 23 si interpreta nel senso che in detta previsione rientrano tutti i lavoratori in esubero della IMEA S.p.a.»

RICEVUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Signor Presidente, propongo a questo punto di modificare l'emendamento fatto proprio dall'onorevole Battaglia. In tal senso, richiamo l'attenzione dell'Aula su quella parte dell'emendamento in cui si dice 'fino alla dimissione...' eccetera 'trova applicazione il terzo comma della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7', la quale norma così recita: "Nelle società collegate dell'ESPI, dell'EMS e dell'AZASI sarà trasferito il personale delle società a totale partecipazione regionale, per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione."

La modifica che propongo è di cassare, nell'articolo di legge richiamato dall'emendamento Battaglia, le parole "dell'ESPI, dell'EMS e dell'AZASI", in modo che si intende nel senso che 'sarà trasferito il personale di tutte le società a totale partecipazione regionale'.

Non vedo il motivo per cui si debbano usare due pesi e due misure. Ci sono società - come la Sanderson, come la Zootecnica siciliana - che vivono le medesime condizioni di difficoltà; ribadisco, pertanto, che non vedo il motivo per cui si debbano usare due pesi e due misure e, in conclusione, che ci si debba riferire al personale di tutte le società a partecipazione regionale per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici.

PRESIDENTE. Onorevole Ricevuto, il subemendamento può essere formalmente presentato o da un capogruppo o da quattro parlamentari. Quindi, se vuole proporlo all'Aula, lo formalizzi.

Onorevole Capodicasa, le chiedo scusa, ma avevo capito che lei fosse fra coloro che avevano ripreso l'emendamento Grippaldi.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che abbiano ragione quei colleghi che non si fidano molto dell'iniziativa del Governo; del resto mi pare che il Governo dimostri una passività e un'incertezza di scelte in materia di politica del lavoro, politica attiva del lavoro, e di politica industriale che è sbalorditiva.

Del resto, abbiamo potuto assistere questa mattina, nel corso del dibattito, ad una smentita delle dichiarazioni dell'assessore per l'industria da parte del Presidente della Regione, e ad un Governo che non appoggia emendamenti presentati da componenti della maggioranza e da presidenti di commissione.

Credo che se il Governo fosse uscito da questa passività, alla luce di una dichiarazione resa dal Presidente della Regione che riprendeva una proposta avanzata dal sottoscritto, dal Gruppo del Partito democratico della sinistra, forse non ci saremmo trovati adesso in questa 'riffa' d'Aula, che non so come si concluderà.

La proposta qual era? La proposta era quella di trovare una soluzione tecnica che consentisse all'Aula, all'Assemblea e al Governo di rivedere tutta la materia relativa all'esubero del personale delle aziende a totale partecipazione o anche a parziale partecipazione della Regione. Nel momento in cui, avendo avviato oggi, con la legge che approviamo, le dismissioni, si sarà concluso l'iter.

A quel punto ritengo, infatti sarebbe stato giusto fare una sorta di analisi finale, conclusiva di tutto il procedimento; il che significa che avremmo visto quali aziende avevamo dismesso, quali non eravamo riusciti a dismettere per ragioni di mercato, quali andavano in liquidazione, quanto personale ci rimaneva. A quel punto avremmo dovuto riflettere sulla sorte dei duemilaottocento dipendenti attualmente collocati in RESAIS.

Infatti, anche per la RESAIS, essendo una società che va anch'essa in liquidazione o, comunque sia, va dismessa alla luce delle norme che stiamo approvando, bisognerà anche lì capire che fine faranno i duemilaottocento dipendenti.

La RESAIS, infatti, non è una società che produce beni o servizi, ma una società contenitore che aveva *ab origine* nella legge numero 54 una funzione individuata in modo specifico,

quella di società parcheggio, nelle more della ristrutturazione di alcuni rami produttivi, facenti capo a società, ad aziende, a società a partecipazione regionale, che dovevano poi essere ricollocati nella produzione. Questo non è avvenuto perché da società parcheggio la RESAIS si è trasformata in società dove la manodopera è stata definitivamente collocata.

PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, vorrei capire a che titolo sta parlando e su che cosa.

CAPODICASA. Sto parlando per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto le avevamo concluse stamattina.

CAPODICASA. No, signor Presidente, l'emendamento è stato accantonato prima che io dichiarassi il voto, data la proposta.

PRESIDENTE. Bene, con l'onorevole Capodicasa si concludono le dichiarazioni di voto sull'emendamento.

CAPODICASA. Se in queste ore – altrimenti non avrei capito perché abbiamo accantonato l'emendamento – avessimo lavorato per trovare una soluzione, soddisfacente per tutti, per i ventidue dipendenti della Gecommeccanica, che sono già licenziati, e quindi per la situazione della IMAC e della SCAM, probabilmente non ci troveremmo oggi in questa situazione che, a mio avviso, comporta un rischio.

Sono d'accordo con i colleghi quando affermano che la RESAIS non va criminalizzata essendo una società nata per certe funzioni; ritengo, invece, che si debba criminalizzare tutto ciò che è venuto dopo: il fatto che è diventata una società dove collocare personale che, a torto o a ragione, si riteneva inutilizzabile per altri fini.

Ma tant'è, a questo punto, nel momento in cui dismettiamo tutto, aprire la RESAIS per una piccola parte lo considero assolutamente incongruente, lo considero in contraddizione e, io direi, perfino controproducente per le finalità successive.

Se il Governo avesse avuto un minimo di iniziativa, anziché rispondere all'onorevole Drago con un "provvederemo", oggi ci avrebbe pro-

posto una norma con cui, assessore Briguglio, avrebbe destinato questo personale a lavori socialmente utili e, avendo completato il processo di dismissione, avremmo trovato una soluzione che riguarderebbe non i ventidue, ma i duemilaottocento più i ventidue, più i cinquanta, più quelli che ancora residuano.

Questa mi sarebbe sembrata la proposta più logica, più coerente ed anche più sensata, perché se non c'è questo, mi sembra una rincorsa.

E allora l'onorevole Piro ha ragione a presentare l'emendamento per l'IMEA, ma ci sarebbero anche i lavoratori della Pastifici Valle del Platani: una società messa in liquidazione come la Gecommeccanica, al 95 per cento di proprietà dell'ESA e al 5 per cento di proprietà dei lavoratori stessi, costituitisi in cooperativa, in un settore, qual è quello della produzione della pasta che ha un mercato, e che peraltro la Regione ha finanziato con leggi che attualmente non sono utilizzate; potremmo parlare dei lavoratori dell'Italkali eccetera.

Ma badate bene, se si apre questa vicenda, dovremo stare attenti perché non sarà l'ultima legge; questa non è che la prima legge di questa legislatura; alla seconda arriverebbero emendamenti analoghi. State tranquilli che la vicenda non si chiude qua!

Quindi, ritengo che il Governo debba stare attento alle cose che fa. Non so se concluderemo il disegno di legge questa sera, ma se ciò non fosse e il Governo volesse piuttosto riservarsi di formulare una proposta per domani mattina, credo che sarebbe opportuno. Diversamente se l'emendamento venisse posto in discussione, per ragioni legate a questo ragionamento, per le considerazioni che ho fatto - direi anche per una ragione di equità verso altri lavoratori - il Gruppo del PDS voterebbe contro.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Cintola ed altri:

subemendamento 14.6.1 bis quater:

"L'emendamento 14.6.1 bis è sostituito dal seguente:

'Sino alla dismissione di cui al comma 1, nella società collegata dell'ESPI, sarà altresì trasferito il personale di tutte le società a totale par-

tecipazione regionale, per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione nazionale in ordine al salario garantito o per il quale non sia possibile fare ricorso a tali benefici nè alla mobilità interna''";

- dagli onorevoli Martino ed altri:

subemendamento 14.6.2 bis all'emendamento 14.6.2:

Aggiungere dopo 'IMEA Spa' "e della Italkali Spa, Sirap e Italter";

- dagli onorevoli Scalici ed altri:

subemendamento 14.6.1 ter aggiuntivo all'emendamento 14.6.1 bis:

"All'articolo 57, comma 1, della l.r. 6.4.1996, n. 16, nel secondo periodo, dopo le parole 'si può concorrere senza specifica qualifica' sono aggiunte le seguenti 'fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica'".

Onorevoli colleghi, l'emendamento in questione ed i relativi subemendamenti rendono particolarmente complesso l'esame di questo articolo; pertanto, se non sorgono osservazioni, propongo di estrapolarlo dall'articolo 14, considerarlo come articolo aggiuntivo e accantonarlo fino a domani. Ciò consentirebbe di votare l'articolo 14.

BATTAGLIA. Perché non possiamo votarlo questa sera?

PRESIDENTE. Ci sono numerosissimi emendamenti, e ne sono stati presentati numerosissimi altri che riguardano altre società; il tutto diventa molto complesso per cui, se non ci fermiamo un attimo, fra poco avremo cento emendamenti per un censimento di tutte le aziende siciliane. Onorevole Battaglia, lasci fare alla Presidenza; lei fa parte dell'Ufficio di Presidenza.

BATTAGLIA. Ma questo non può limitarmi. Comunque se la presidenza ha deciso così non posso che accettare.

PRESIDENTE. No ho deciso; sto chiedendo il consenso dell'Aula.

BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, non voglio creare problemi alla Presidenza, ma vorrei sottolineare che stamattina avevo presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 14 e, come ricorderà, l'ho ritirato proprio perché si era detto che l'articolo 14 alla fine sarebbe stato riformulato nella parte che abbiamo già votato e avrebbe quindi contenuto anche questo aspetto.

Non sono d'accordo sulle dismissioni se non c'è la norma di salvaguardia occupazionale; quindi, se le dismissioni sono tutelate da una norma di salvaguardia occupazionale, non ho nessuna difficoltà a votare a favore dell'articolo 14, se invece le norme sulle dismissioni non contengono la salvaguardia occupazionale, manifesto dispiacere per non poter più presentare l'emendamento soppressivo dell'articolo 14.

È chiaro che a questo punto si tratta di una sorta di delega in bianco ad un Governo che non ha avuto la mia fiducia quando è stato eletto, che non ce l'ha neanche adesso, ed io sarei costretto a votare contro una norma sulle dismissioni che, invece, se il testo riformulato contenesse anche la norma di garanzia, avrebbe il mio voto favorevole.

Avrei anche difficoltà ad accettare che si facesse la separazione delle due norme, altrimenti avrei mantenuto l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di considerare gli emendamenti 14.6.1, 14.6.1 bis quater, 14.6.2, 14.6.2 bis e 14.6.1 ter come articolo aggiuntivo e quindi di accantonarne la trattazione.

Pongo in votazione la proposta.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ripeterò le cose dette stamane, però voglio dire che ormai la questione delle privatizzazioni è diventato un fatto politico. Non è più un problema di capire se aggiungere l'IMEA, l'IMESI, o aggiungere qualche altra impresa decotta; il problema è di sapere quale linea politica vuole portare avanti il Governo.

Non c'è dubbio che il Governo in questa vicenda ha fatto la figura del 're Trivicello', il quale viene sbattuto a destra e manca dalle rane. Noi, dopo, non vorremmo i serpenti, come nella famosa favola del re Trivicello, quindi, chiediamo al Governo che se realmente vuole portare avanti le privatizzazioni, dismissioni delle aziende decotte, e si vuole opporre alla linea che vuole sempre perseguire una certa parte del Parlamento siciliano, ha un solo modo per farlo: porre la fiducia sulle proposte che fa.

Dimostrerebbe in tal modo se ha veramente volontà di portare avanti questa linea politica o se è soltanto un modo di operare e di fare propaganda alle privatizzazioni senza però portare realmente avanti nulla.

Dunque, se domani il Governo non porrà la fiducia su queste vicende o non dichiara che vuole finalmente realizzare le privatizzazioni, ricadremo nella situazione del re Trivicello in mano ad alcuni gruppi politici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'emendamento 12.21 a firma Grippaldi, Vicari, Croce, Nicolosi e altri, di cui dò lettura:

"1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad istituire a Bruxelles un ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea con il compito di realizzare i necessari raccordi con i servizi e gli organismi comunitari e con la rappresentanza permanente.

2. Dello stesso ufficio di collegamento si avvale l'Assemblea regionale siciliana anche me-

diante l'assegnazione di propri dipendenti al fine di seguire in particolare le procedure di controllo comunitario dei disegni di legge e delle legge regionali, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, e l'attuazione degli strumenti normativi connessi all'attivazione dei finanziamenti comunitari in Sicilia.

3. All'Assemblea sono trasmesse dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale le decisioni sia di non sollevare obiezioni sia di chiusura positiva, parzialmente negativa o negativa, della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE riguardanti disegni di legge e leggi della Regione siciliana in materia di aiuti di Stato."

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, presumo sia necessario rispetto a questo emendamento, sul quale sono favorevole...

(Brusio in Aula)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare il collega Crisafulli.

CRISAFULLI. Signor Presidente, sono fra coloro i quali (lei lo ricorderà in maniera particolare) su questa specifica questione già nella legislatura precedente hanno rilevato l'esigenza di un tale ufficio. Credo che le argomentazioni usate allora per non consentirci la costituzione di tale ufficio siano ancora in essere. Pertanto, credo sia necessario un chiarimento da parte del Governo, degli uffici, per capire se noi abbiamo in linea diretta la titolarità di potere decidere l'istituzione di un ufficio di questo genere per i rapporti con la Comunità europea.

PRESIDENTE. Onorevole Crisafulli, sono in grado di darle subito il chiarimento: tutti i consigli regionali a statuto ordinario hanno gli uffici di rappresentanza a Bruxelles. Se lo possono fare le regioni a statuto ordinario, pensiamo di poterlo fare anche noi.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, non sono contrario, anzi, ritengo che sia necessario che la Regione abbia un proprio ufficio con compiti di collegamento presso la Comunità europea; d'altro canto lei stesso ha ricordato che le regioni italiane hanno tutte degli uffici presso la Comunità europea. Tuttavia, ritengo che il testo così come formulato abbia necessità di qualche ritocco. Il primo comma, soprattutto, non prevede a quale direzione regionale faccia riferimento questo ufficio di collegamento o se è posto alle dipendenze del Presidente della Regione. Essendo, quindi, necessario qualche piccolo ritocco, chiedo ai firmatari dell'emendamento di poterlo accantonare per consentire una riformulazione che tenga conto di quanto da me detto; domani mattina, con questi piccoli ritocchi, potremo riprenderlo in considerazione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento. Rimane quindi stabilito che domani mattina, prima dell'inizio dell'Aula, l'onorevole Grippaldi, primo firmatario, contatterà i capigruppo al fine di elaborare un testo definitivo.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì 11 febbraio 1997 alle ore 10,00 con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Discussione del disegno di legge: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione" (n. 245 - Norme stralciate/A) (Seguito).

La seduta è tolta alle ore 23,25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Responsabile del Servizio
Dott. Filippo Tornambé